ACCORDO TERRITORIALE DI FIUMICINO DEL 12 DICEMBRE 2023

PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

- 1. PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE
- 2. TRANSITORI
- 3. PER STUDENTI

TRA

CONFABITARE



UNIONCASA



ASSOCASA



A.N.I.A.



CON ADESIONE, RELATIVAMENTE AI CONTRATTI PER STUDENTI E PER QUANTO INDICATO ALL'ARTICOLO 30, DI



ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI FIUMICINO

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431

ed in attuazione del

Decreto Interministeriale n. 110175 del 16 Gennaio 2017 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PREMESSO

- che in data 25 Ottobre 2016 è stata stipulata, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Convenzione Nazionale (da ora in poi la "Convenzione") di cui all'articolo 4, comma 1, della L. 431/98 (da ora in poi la "Legge");
- che a seguito della suddetta stipula, ed in attuazione di quanto previsto dalla L. 431/98, articolo 4, comma 2, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 110175 del 16 Gennaio 2017 di cui in epigrafe, pubblicato in G.U.R.I., Serie Gen. n. 62 del 15 Marzo 2017 (da ora in poi il "D.M.");
- che, successivamente all'entrata in vigore del suddetto Decreto, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo hanno seguito l'iter di cui all'art. 1, comma 2, ultimo capoverso, del Decreto stesso;
- che l'attuale Accordo Territoriale per il Comune di Fiumicino è scaduto in data 4 Settembre 2022;
- che il presente Accordo è stipulato in invarianza dei tre precedenti livelli di normazione / regolamentazione nazionali;
- che l'Accordo Territoriale ha natura di Accordo Collettivo Obbligatorio applicabile in via generale ed astratta a tutti i soggetti che stipulano contratti agevolati nell'area interessata dall'Accordo stesso, meglio definita al successivo art. 2;

in data 12 Dicembre 2023

TRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

CONFABITARE – **SEDE PROVINCIALE DI ROMA**, con sede in Via Antonio Gramsci n. 36 – 00197 ROMA, C.F. 97929400584,

segreteria@confabitareroma.it, rappresentata dal Presidente Dott. EUGENIO ROMEY, n.q. di sede territoriale della O.S. della Proprietà Edilizia quale CONFABITARE, la. opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di "maggiormente rappresentativa" a livello nazionale ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

UNIONCASA – SEDE REGIONALE DEL LAZIO, con sede in Via Giovanni Bettolo n. 6 – 00195 ROMA, C.F. 96426420582, lazio@unioncasa.org, rappresentata dal Presidente Dott. MARZIO CASTELLANO, n.q. di sede territoriale della O.S. della Proprietà Edilizia UNIONCASA, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di "maggiormente rappresentativa" a livello nazionale ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

E LE ORGANIZZAZIONI DELL'INQUILINATO

ASSOCASA ROMA E LAZIO, con sede in Via Capo Palinuro n. 2 – 00122 ROMA, C.F. 97715250581, info@assocasaroma.it, rappresentata dal Segretario Provinciale Dott. FABIO RONGHI, n.q. di sede territoriale della O.S. dell'Inquilinato ASSOCASA, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di "maggiormente rappresentativa" a livello nazionale ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

A.N.I.A. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INQUILINI E ASSEGNATARI - SEGRETERIA NAZIONALE, con sede in Viale Beethoven n. 63 00144 ROMA, C.F. 97876810587, segreterianazionale@aniainquilini.it, rappresentata dal delegato Avv. FRANCESCO PISTUDDI, la quale opera con riconoscimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di "maggiormente rappresentativa" a livello nazionale ed è firmataria della Convenzione Nazionale del 25/10/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE GENERALE

Art. 1 (*Premesse*) – Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 (Ambito di Applicazione – Clausola di Salvaguardia) – Il presente Accordo si applica, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dagli artt. 2, comma 3, e 5, commi 1, 2 e 3 della Legge, agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio amministrativo del Comune di Fiumicino.

Qualora nel futuro dovessero esservi delle modifiche alle attuali delimitazioni del territorio, i Contratti stipulati in precedenza, relativi ad immobili che per effetto di tali variazioni non dovessero più trovarsi nel territorio del Comune di Fiumicino, godranno della salvaguardia fino alla loro cessazione.

Art. 3 (Zonizzazione – Aree Omogenee) – Ai fini dell'attribuzione degli immobili locati ad una precisa fascia di oscillazione del canone, si fa riferimento alla zonizzazione alla data odierna (per Fascia e Zona) effettuata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, come risultante dalle applicazioni cartografiche web ("GeoPOI" e sue applicazioni user-friendly di terze parti¹).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.M., si assume che il concetto di "Area Omogenea" coincida con la "Zona" OMI di riferimento.

In totale, il presente Accordo considera n. 10 Aree Omogenee, indicate in Allegato 1.

Per quanto riguarda l'area omogenea n. 10, che si riferisce alla zona OMI R2, priva di valorizzazione, nel caso di necessità di locazione abitativa si applicheranno i valori previsti negli Accordi Territoriali per l'Area confinante considerata più omogenea ai fini locativi, anche se in un Comune confinante. Tale verifica viene effettuata dall'Organizzazione stipulante.

Qualora, nel succedersi delle pubblicazioni delle semestralità OMI, vi fossero delle variazioni dei perimetri delle Zone rispetto a quelle pubblicate alla data odierna si procederà a redigere e depositare la suddetta variazione, per la quale il Comune di Fiumicino osserverà quanto prescritto all'articolo 7, comma 2 ultimo periodo, del D.M.

Art. 4 (Modalità alternative di stipula dei Contratti a Canone Concordato) – I Contratti regolati dal presente Accordo possono essere stipulati, dalle parti, secondo due modalità alternative ed equipollenti:

A) Contratto Non Assistito: è la modalità correntemente utilizzata. Una delle parti (parte richiedente), preso atto del contenuto del presente Accordo e delle modalità di calcolo del canone pattuibile, stipula autonomamente con l'altra parte il Contratto sulla base del testo corretto, da individuarsi tra le dodici tipologie in allegato al presente Accordo (da All. 4.1 a All. 6.4), che la propria O.S. fornisce anche in forma editabile, ivi pattuendo un contenuto economico (canone) al presente rispondente Accordo. specifica dichiarazione degli elementi oggettivi dell'alloggio e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del canone pattuibile viene resa, ai sensi degli artt. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5 del D.M. (in base a ciascuna tipologia di Contratto) dalla parte richiedente alla propria O.S. utilizzando un modulo che prende il nome di Istanza di Attestazione², da consegnarsi contestualmente al Contratto stipulato, ai fini dell'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Forma e del modulo suddetto contenuti stabiliti liberamente da ciascuna Organizzazione. La verifica, se con esito positivo, del contenuto normativo ed inscindibilmente di quello economico del Contratto, da parte della O.S., non determina alcuna apposizione di timbri e firme sul Contratto, bensì l'attestazione del Contratto³ effettuata mediante emissione del documento di cui all'Allegato 3/A (Attestazione Rispondenza di unilaterale). Nei casi previsti dagli articoli 18 e 28 del presente Accordo per i quali si rende obbligatorio un supporto bilaterale, o, facoltativamente, su richiesta di entrambe le

¹ A titolo di esempio: Stimatrix forMaps®.

² Le parti non devono effettuare la prescritta comunicazione compilando moduli differenti (quali ad esempio l'Attestazione o la Scheda Calcolo).

³ Con esclusione di qualsiasi altro termine **errato**, quali a titolo di esempio *Validazione*, *Vidimazione*, *Asseverazione*, *Certificazione*, *Bollinatura*, *Timbratura*, *Rilascio di Conformità*, *Dichiarazione di Congruità*, ecc.

parti, le OO.SS. emettono il documento di cui all'Allegato 3/B (Attestazione Rispondenza bilaterale). Gli Allegati 3/A e 3/B non hanno altri usi all'infuori di quello qui descritto, né devono essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore. L'assistenza prestata OO.SS. per l'utilizzo del corretto testo contrattuale e/o per il precalcolo del canone pattuibile non deve essere confusa con la formale attività di "assistenza alla stipula" trattata qui di seguito.

B) Contratto Assistito: l'utilizzo di questa modalità alternativa di stipula "assistita" nasce solo dalla libera decisione delle parti, le rivolgono quali si alle OO.SS., rispettivamente, della Proprietà dell'Inquilinato, chiedendo la c.d. "assistenza alla stipula" e rendendo (ai sensi del D.M. (artt. 1 co. 8, 2 co. 8 e 3 co. 5), sotto la propria responsabilità, specifica dichiarazione degli elementi oggettivi dell'alloggio e degli altri elementi necessari ai fini del calcolo del canone pattuibile. Tale dichiarazione si effettua utilizzando un modulo che prende il nome di Comunicazione Dati. Forma e contenuti del suddetto modulo liberamente stabiliti dalle Organizzazioni. Il Contratto viene materialmente redatto dalle OO.SS. in base ai dati forniti dalle parti e sottoscritto (e timbrato) anche dalle medesime Organizzazioni. Trattandosi di Contratto di Locazione redatto dalle OO.SS., il suo contenuto normativo è "nativamente" rispondente al presente Accordo. Per quanto riguarda, invece, il contenuto economico, i dettagli del calcolo e i suoi risultati sono esplicitati dalle OO.SS. nell'Allegato 3/C (Scheda di Calcolo del Canone, la quale è da considerarsi parte integrante del Contratto, con funzione di evidenziarne la rispondenza economica al presente Accordo). L'Allegato 3/C non ha altri usi all'infuori di quello qui descritto, né deve essere oggetto di compilazione da parte del locatore o del conduttore.

Art. 5 (Fasce di Oscillazione) – Per ciascuna Area Omogenea, definita ai sensi del precedente articolo, è definita, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.M., un'oscillazione del canone ripartita in tre fasce (A, B e C).

I confini tra le Aree Omogenee si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade. Ove un singolo edificio venga attraversato da una linea di confine tra due Aree Omogenee, l'intero edificio si considera incluso nell'Area di maggior valore, assumendo le fasce di oscillazione di quest'ultima Area.

Le aree omogenee (Zone) di cui al presente Accordo Territoriale e le relative fasce di oscillazione del canone sono riportate nell'Allegato 1.

In deroga a quanto previsto al primo comma, il livello minimo di cui alle fasce A B e C può essere eccezionalmente ridotto su iniziativa del locatore in presenza di situazioni particolari legate a motivi umanitari, reddituali, morali e familiari e quando il conduttore o almeno uno dei conduttori sia parente o affine sino al secondo grado del locatore, nonché per altri giustificati motivi da esplicitare e – ove possibile - documentare alle OO.SS. che effettuano la relativa assistenza alla stipula o alla O.S. alla quale viene chiesta l'emissione dell'Attestazione. La O.S., giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, valuta a proprio insindacabile giudizio la fondatezza delle motivazioni addotte dal locatore.

Delle suddette circostanze viene data contezza nelle Note dell'Attestazione.

Quando, in vigenza di Contratto, le parti stabiliscano, per particolari esigenze (tra le quali il riequilibrio delle prestazioni sinallagmatiche per effetto di situazioni emergenziali) di rinegoziare il canone al ribasso per periodi predeterminati, il Contratto vigente rimane valido a prescindere dall'entità della riduzione del canone.

La suddetta riduzione deve essere concordata dalle parti, nell'entità e nei tempi, con apposito Accordo di Riduzione Canone il quale, a tutela della *compliance* fiscale del locatore, dovrà essere registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il Contratto di Locazione.

Qualora la suddetta riduzione del canone sia tale da far sì che il canone complessivo di almeno una annualità contrattuale sia inferiore a quello derivante dall'applicazione del minimo della fascia di oscillazione, l'Accordo di Riduzione Canone registrato dovrà essere trasmesso alla O.S. che ha rilasciato l'Attestazione di Rispondenza del Contratto o alle OO.SS. che hanno effettuato l'assistenza alla stipula.

Art. 6 (Termini di validità dell'Accordo locale – Art. 7 co. 4 D.M.) – Il presente Accordo entra in vigore il giorno 1 Gennaio 2024 e si applica a tutti i Contratti di Locazione sottoscritti a partire da tale data, a prescindere dalla decorrenza della locazione ivi contemplata.

La durata è stabilita in **anni tre**, salvo rinnovo della Convenzione Nazionale e del successivo D.M., come stabilito all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Alla scadenza del 31 Dicembre 2026 e fino alla stipula, da parte delle medesime OO.SS., di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all'emanazione del decreto sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 3, della Legge, continuerà ad applicarsi il presente Accordo. L'eventuale rinnovo di altri Accordi Territoriali vigenti nel medesimo territorio non ha effetti sulla vigenza del presente Accordo.

Superata la predetta scadenza del 31 Dicembre 2026 e fino al rinnovo, in applicazione del D.M. 14/07/2004, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo possono essere incrementati applicando le variazioni ISTAT FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) intervenute tra l'indice del mese di Dicembre 2023 e quello che risulta pubblicato alla data di stipula di ciascun Contratto di locazione.

Per il rinnovo dell'Accordo si applicano le procedure previste all'articolo 2 della Legge. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del D.M., ed in deroga a quanto sopra stabilito, le organizzazioni stabiliscono che:

- nel caso di variazione in misura superiore al 5% in aumento o in diminuzione dell'imposizione fiscale nazionale e/o locale, rispetto a quella in atto al momento della firma del presente Accordo, su iniziativa anche soltanto di una delle parti, le stesse si convocheranno in via straordinaria per discutere i parametri utili per la definizione dei canoni dei nuovi contratti di locazione e di quelli già firmati al momento del loro rinnovo, trascorsi i tre anni di durata previsti dalla legge;
- le organizzazioni, inoltre, si convocheranno in via straordinaria, su impulso anche di una

sola di esse, qualora intervengano variazioni nelle condizioni del mercato locale delle locazioni ovvero variazioni socioeconomiche che vengano considerate rilevanti ai fini della revisione dell'Accordo.

Art. 7 (Calcolo della Superficie Convenzionale) - La superficie convenzionale in metri quadrati dell'Alloggio, ai fini del calcolo del canone pattuibile, è calcolata come segue:

- a) l'intera superficie calpestabile interna dell'immobile principale;
- b) fino al 50% della superficie calpestabile dei box e/o posti auto (coperti o scoperti) ad uso esclusivo del Conduttore;
- c) fino al 20% della superficie calpestabile dei posti auto (coperti o scoperti) ad uso non esclusivo del Conduttore. La superficie calpestabile da prendere a base per il calcolo non può superare il limite di mq. 25, corrispondente a n. 2 stalli;
- d) fino al 25% della superficie calpestabile di balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici ed altri accessori simili;
- e) fino al 15% della superficie calpestabile scoperta di pertinenza dell'immobile [giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte non comprese nel punto f)], in godimento esclusivo del conduttore;
- f) fino al 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare;
- g) la superficie calpestabile dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%;
- h) per gli alloggi con superficie calpestabile interna fino a 46 mq. la superficie può essere aumentata del 30%, fino al limite massimo di 52,90 mq.;
- i) per gli alloggi con superficie calpestabile interna superiore a 46 mq. e sino a 70 mq. la superficie può essere aumentata del 15%, fino al limite massimo di 70 mq.;
- j) per gli alloggi con superficie calpestabile interna pari o superiore a 120 mq. la superficie può essere ridotta fino ad un massimo del 15%.

La superficie convenzionale ha una tolleranza per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 5%.

Art. 8 (Ripartizione degli Oneri Accessori – Art. 4 D.M.) – Ai sensi dell'articolo 4 del D.M., le parti

procedono a ripartire tra di loro gli oneri accessori gravanti sull'alloggio utilizzando la Tabella di cui all'Allegato D al D.M. (Allegato 7).

Per tipologie di oneri non contemplate dalla suddetta Tabella si rinvia alle Leggi vigenti ed agli Usi locali.

Art. 9 (Locazioni di porzioni di alloggio e Locazioni con riserva di Deposito) - Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, contratti di locazione aventi ad oggetto singole porzioni di unità abitative.

Ogni singola porzione locata non può essere inferiore ad una stanza intera. La locazione di una "porzione di stanza" (definita anche "Contratto di Posto Letto") esula dai Contratti di Locazione disciplinati dal presente Accordo. Nel caso di locazione di porzione/i di unità abitativa, il canone dell'intero appartamento, determinato ai sensi del presente Accordo, viene frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata. I metri quadri relativi alle parti e servizi condivisi vengono, pertanto, imputati in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata. Stessa sorte subiscono gli Oneri Accessori, salvo diversa indicazione espressa nel Contratto.

Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti è onere della parte richiedente:

- descrivere in modo chiaro ed inequivocabile la/le porzione/i locata/e nel Contratto;
- fornire alla O.S. i dati di superficie, oltre che dell'intero alloggio, una **planimetria dell'alloggio** riportante:
 - la perimetrazione della/le porzione/i locata/e rispetto all'intero (preferibilmente associando a ciascuna stanza locabile un numero o una lettera dell'alfabeto), specificando anche quali (se ricorre la circostanza) servizi igienici o altre porzioni vengano assegnati in uso esclusivo al conduttore, perdendo in tal modo la qualificazione di spazi comuni;
 - le superfici di ciascun singolo ambiente dell'alloggio.

In via residuale, ove non fosse disponibile la planimetria, la parte richiedente fornisce le precedenti informazioni in modo testuale ed allega una tabella con le superfici di ciascun ambiente dell'alloggio.

Nel caso, differente, in cui il locatore si riservi una porzione dell'immobile chiusa a chiave ad uso deposito masserizie e senza alcun'altra possibilità di utilizzo, non si applica quanto disposto ai commi precedenti, bensì:

- per il canone di locazione, si determina la superficie convenzionale ai sensi dell'articolo 7 sottraendo dalla superficie calpestabile di cui alla lettera a) quella riservata ad uso deposito;
- per gli Oneri Accessori, ferma restando la ripartizione ai sensi del precedente articolo, salva diversa indicazione espressa nel Contratto si applica una proporzione secca tra la superficie convenzionale locata (dedotta quella ad uso deposito) e la superficie convenzionale totale (compresa anche quella ad uso deposito), senza dar luogo a ripartizioni proporzionali delle aree comuni.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione pattuiti per le singole porzioni potrà essere superiore al canone di locazione pattuibile per l'intero alloggio.

PARTE PRIMA CONTRATTI AGEVOLATI PER ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE

(art. 2 co. 3 L. 431/98 e art. 1 del D.M. 16/01/2017)

Art. 10 (Clausole Contrattuali) - Ai sensi dell'art. 4bis L. 431/98, i contratti di cui alla presente Parta rispettando Prima sono stipulati, compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato A al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre vigore disposizioni in quali, titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e - nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") con i contenuti specifici dell'opzione, tra cui la rinuncia all'aggiornamento del canone.

Quanto alla citata Cedolare, nel caso di mancato esercizio della relativa opzione ovvero di sua revoca successiva, l'aggiornamento annuale del canone non potrà superare il 75% della variazione dell'indice ISTAT FOI.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato A al D.M. contenute nel suo art. 2 e nella Nota n. 11, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 4.1</u> al presente Accordo Territoriale;
- 2) Contratto in Cedolare Secca, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in <u>Allegato 4.2</u> al presente Accordo Territoriale;
- Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 4.3</u> al presente Accordo Territoriale;
- Contratto a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in <u>Allegato 4.4</u> al presente Accordo Territoriale.

comprendono suddetti Contratti-Tipo numerose "note a piè di pagina", di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non riprodotte devono essere nel Contratto Individuale da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti-Tipo sopra indicati, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto obbligazioni accessorie o marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel Contratto-

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 15, denominato: "Altre Clausole" (tale denominazione, se compilato, va mantenuta). Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi

riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

Art. 11 (Definizione del Canone Concordato – Art. 1 co. 4 D.M.) - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all'articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all' Allegato 1, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all'Allegato 2/A (Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile) effettuando uno "scoring" dell'alloggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l'utilizzo dei parametri nell'Allegato (Parametri 2/Bscoring dell'Alloggio).

Art. 12 (Aumenti e Riduzioni – Art. 1 co. 7 D.M.) – Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.M, vengono previsti, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell'Allegato 1, i seguenti casi.

<u>Aumenti:</u>

- Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'<u>Allegato 1</u> possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento del 7% per i contratti di durata di quattro anni, del 8% per i contratti di durata di cinque anni, del 9% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
- Per gli immobili di categoria catastale A/7 (Villini) le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 possono subire, nei valori minimo e massimo, un aumento fino al 10%, a valere per l'intera durata contrattuale. Qualora però il Villino sia anche vincolato ai sensi della Legge 1° giugno 1939 n. 1089 l'aumento spettante è quello di cui al punto successivo, fino al 15%.
- Per gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), della Legge, [ovvero quelli vincolati ai sensi della Legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 (Ville) e A/9] e per tutti quelli tutelati dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 possono subire, nei valori minimo e massimo, un

aumento <u>fino al</u> 15%, a valere per l'intera durata contrattuale.

Riduzioni:

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata da terzi, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una riduzione del 4%.

Art. 13 (Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 1 co. 8 D.M.) - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 1, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga a proprio insindacabile giudizio che il Contratto sia rispondente nel contenuto economico ed in quello normativo al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. (Allegato 8).

PARTE SECONDA CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5 co. 1 L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16/01/2017)

Art. 14 (Clausole Contrattuali) – I contratti di durata inferiore ai trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M., sono rimessi alla libera contrattazione delle parti. Tra di essi si annoverano i Contratti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

I contratti di locazione di natura transitoria contemplati dal presente Accordo, pertanto, hanno durata superiore a trenta giorni e non superiore a diciotto mesi.

Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, essi sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le

clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato B al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione.

Ai sensi del D.M., nei Contratti di cui alla presente Parte Seconda non è prevista la possibilità di aggiornamenti ISTAT del canone, a prescindere dall'esistenza o meno dell'opzione per la Cedolare.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato B al D.M. contenute nel suo art. 4 e nella Nota n. 10, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 5.1</u> al presente Accordo Territoriale;
- 2) Contratto in Cedolare Secca, alloggio **non** in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in Allegato 5.2 al presente Accordo Territoriale;
- Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 5.3</u> al presente Accordo Territoriale;
- Contratto a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in <u>Allegato 5.4</u> al presente Accordo Territoriale.
- I suddetti Contratti-Tipo comprendono numerose "note a piè di pagina", di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non devono essere riprodotte nel Contratto Individuale da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti, nel Contratto Individuale, intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti-Tipo sopra indicati,

tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel Contratto-Tipo.

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 17, denominato: "Altre Clausole" (tale denominazione, se compilato, va mantenuta). Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

Art. 15 (Definizione del Canone Concordato – Art. 2 co. 2 D.M.) - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.M. con le modalità meglio specificate all'articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all'Allegato 2/A (Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile) effettuando uno "scoring" dell'alloggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M., mediante l'utilizzo dei parametri nell'Allegato 2/B(Parametri scoring dell'Alloggio).

Art. 16 (Aumenti e Riduzioni) - Vengono previste, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell'Allegato 1, i seguenti casi di aumento e riduzione.

Aumenti:

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M., le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'Allegato 1 subiscono, nei valori minimi e massimi, ed anche in modo asincrono tra i suddetti estremi, un aumento fino ad un massimo del 20%.

Riduzioni:

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata da terzi, sia di natura fideiussoria che non fideiussoria, il cui importo

massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità (o, nel caso di Contratto di durata inferiore ai 12 mesi, all'intero importo) del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una riduzione del 4%.

Art. 17 (Fattispecie di esigenze di transitorietà – Art. 2 co. 4 D.M.) – Le esigenze di transitorietà vanno descritte nel Contratto e devono essere provate con apposita documentazione da allegare al Contratto stesso.

Vengono individuate le seguenti <u>esigenze</u> standard di transitorietà a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori.

Esigenze del locatore

- A) Esigenza di adibire l'immobile, alla scadenza del Contratto, ad abitazione propria o dei figli (anche adottivi) o dei genitori, per i seguenti motivi:
 - 1) lavoro (trasferimento temporaneo) con successivo rientro;
 - 2) matrimonio, unione civile o convivenza more uxorio del proprietario o dei figli;
 - 3) rientro dall'estero;
 - 4) ragioni di studio, apprendistato o formazione professionale;
 - 5) cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio.
- B) Altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto. Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.

Esigenze del conduttore

- se il conduttore è residente in altro Comune, contratto di lavoro <u>dipendente</u> a tempo determinato, con esclusione di qualunque altra casistica riferita a lavoro autonomo, libere professioni o lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- 2) se il conduttore è residente a Fiumicino, trasferimento certo in altro Comune, al termine del Contratto, per ragioni di lavoro;

- se il conduttore è residente in altro Comune, necessità di cure o assistenza per sé o familiari;
- 4) acquisto già effettuato di un'abitazione, la quale si renda disponibile solo al termine del Contratto;
- 5) ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
- 6) campagna elettorale;
- 7) se il conduttore è residente in altro Comune, esigenza di ricerca di soluzioni occupazionali nel Comune di Fiumicino ovvero, se il conduttore è residente a Fiumicino, previsione di trasferimento in altro Comune al termine del Contratto per esigenza di ricerca di soluzioni occupazionali. Tali tipologie di esigenze sono da documentarsi a mezzo Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, salve specifiche ulteriori documentazioni quali dichiarazioni rilasciate da agenzie di head-hunting e simili;
- 8) conduttore studente Erasmus, borsista, "visiting student" ed in genere studente che partecipa ad un progetto di scambio temporaneo;
- 9) altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e documentata nel contratto. Tale esigenza deve essere tale da non consentire alternative circa la prosecuzione della locazione oltre il termine pattuito.
- È sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Il termine finale del Contratto, se legato ad un'esigenza di transitorietà del conduttore, può essere determinato con una flessibilità di **sette giorni di calendario**, utili per il rilascio dell'alloggio, rispetto alla data dell'evento che comporta la cessazione dell'esigenza abitativa, purché entro il limite legale dei diciotto mesi.

Vengono inoltre individuate le seguenti esigenze speciali di transitorietà a soddisfacimento, rispettivamente, di locatori e conduttori, da considerarsi applicabili, in via eccezionale, esclusivamente quando la data di stipula del Contratto ricade in periodi emergenziali ufficialmente accertati.

Le esigenze <u>speciali</u> di transitorietà sono soddisfatte a prescindere dal luogo di residenza delle parti contrattuali e, da qualunque lato provengano, possono essere documentate anche a mezzo di Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. È in ogni caso da utilizzare tale modalità di documentazione se la modalità tradizionale comporta l'esplicitazione di dettaglio di dati personali sanitari o comunque sensibili.

Rendendosi applicabili le esigenze speciali:

- il canone può essere stabilito non tenendo conto dei limiti minimi delle fasce, ma solo di quelli massimi. Di tale particolarità, ove applicata, viene data contezza nel campo "Note" dell'Attestazione;
- il termine finale del Contratto, purché nel limite legale dei diciotto mesi, è stabilito dalla contrattazione tra le parti contrattuali.

Esigenze speciali del locatore

- 1) nel caso di immobile abitativo nel quale insiste una struttura ricettiva extralberghiera, oppure normalmente locato per esigenze alloggiative turistiche (di medio termine oppure brevi): esigenza di riconversione temporanea in locazione abitativa transitoria a seguito, nel primo caso, dei provvedimenti governativi e/o prefettizi di sospensione dell'attività e, nel secondo caso, della cancellazione delle prenotazioni e della impossibilità di ottenerne ulteriori per effetto dell'interruzione dei flussi turistici.
- 2) altra esigenza specifica del locatore direttamente collegata all'emergenza ed espressamente indicata e documentata nel contratto.

Esigenze speciali del conduttore

- 1) nel caso in cui l'emergenza derivi da diffusione di malattie trasmissibili per via aerea, necessità di alloggio temporaneo a scopo di interruzione della prossimità con il nucleo familiare per limitare la possibilità di contagio. La presente fattispecie si intende non limitata al caso in cui il conduttore presti attività lavorativa in ambito medico o infermieristico.
- 2) altra esigenza specifica del conduttore direttamente collegata all'emergenza ed espressamente indicata e documentata nel contratto.

Art. 18 (Esigenze di transitorietà non previste nel presente Accordo o non documentabili – casi di supporto bilaterale obbligatorio - Art. 2 co. 5 D.M.) - Per i Contratti di natura Transitoria motivati sulla base di fattispecie non previste dall'articolo precedente, oppure difficilmente documentabili, caso dei Contratti Non Assistiti nel l'Attestazione di Rispondenza obbligatoriamente da rilasciarsi in forma bilaterale, utilizzando il modulo di all'Allegato 3/B del presente Accordo, previa consegna, da parte di chi invoca l'esigenza di transitorietà, di una Dichiarazione Sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Art. 19 (Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 2 co. 8 D.M.) - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 2, comma 8, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga a proprio insindacabile giudizio che il Contratto sia rispondente nel contenuto economico ed in quello normativo al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. (Allegato 8).

PARTE TERZA CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5 co. 2 e 3 L. 431/98 e art. 3 del D.M. 16/01/2017)

Art. 20 (Ambito di Applicazione – Art. 3 co. 1 D.M.) – Il territorio oggetto del presente Accordo, come definito dall'articolo 2, è confinante (Comune di prima corona) con il Comune di Roma, il quale è sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione e di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, disciplinati dal R.D. 31/08/1933, n.

1592⁴, nonché di Istituti del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) disciplinati dalla L. 21/12/1999, n. 508⁵.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M., possono essere stipulati Contratti a Canone Concordato del tipo regolamentato dalla presente Parte Terza per esigenze di studenti iscritti a:

- Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di formazione post-Laurea (quali Master universitari, Dottorati di ricerca, Corsi di Specializzazione) presso gli Istituti disciplinati dal R.D. 31/08/1933, n. 1592;
- Corsi abilitati al rilascio di Diplomi accademici di I livello e II livello presso gli istituti del comparto AFAM di cui alla L. 21/12/1999, n. 508;

aventi sede nel territorio confinante con quello di cui all'articolo 2.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte Terza gli studenti iscritti a corsi e stage privati privi dei requisiti sopra indicati.

I riferimenti dello specifico Corso di studi frequentato e dell'Ateneo o Istituzione, giustificanti la transitorietà insita nella locazione, devono essere chiaramente indicati nel Contratto.

Art. 21 (*Tipologie di Conduttori – Art. 3 co. 1 D.M.*) Possono assumere la qualifica di conduttori, nei Contratti regolati dalla presente Parte Terza:

- il singolo Studente residente fuori dal territorio di cui all'articolo 2 e fuori da quello confinante sede del corso di studi;
- gruppi di Studenti, residenti fuori dal territorio di cui all'articolo 2 e fuori da quello confinante sede del corso di studi;
- DISCO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA.

Non possono assumere la qualifica di conduttori nei Contratti regolati dalla presente Parte Terza gli studenti Erasmus, i borsisti, i "visiting students" ed in genere gli studenti che partecipano a progetti di scambio temporaneo, i quali devono stipulare un Contratto Transitorio ordinario di cui alla parte Seconda.

superiori per le industrie artistiche, Conservatori musicali ed Istituti musicali parificati, altre istituzioni non statali autorizzate ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 8/7/2005, n. 212 a rilasciare titoli AFAM.

⁴ Come modificato dalla L. 12 aprile 2022, n. 33.

⁵ Tra cui Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Accademia Nazionale di Teatro, Istituti

Art. 22 (Durata – Art. 3 co. 1 D.M.) – I Contratti disciplinati dalla presente Parte Terza hanno durata minima compresa tra sei mesi e tre anni, rinnovabili di ugual periodo alla prima scadenza e per una sola volta, salvo disdetta da parte del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima della scadenza stessa.

Art. 23 (Clausole Contrattuali – Art. 3 co. 4 D.M.) – Ai sensi dell'art. 4-bis L. 431/98, i contratti di cui alla presente Parte Terza sono stipulati, rispettando la compressione dell'autonomia negoziale delle parti vigente nell'alveo dei contratti agevolati, utilizzando le clausole contenute nel tipo di Contratto in Allegato C al D.M., da integrarsi con i contenuti obbligatori previsti da altre disposizioni in vigore quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di consegna della documentazione energetica dell'immobile al conduttore e – nel caso di opzione effettuata in Contratto per la tassazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23 (c.d. "Cedolare Secca") – con i contenuti specifici dell'opzione.

Ai sensi del D.M., nei Contratti di cui alla presente Parte Terza non è prevista la possibilità di aggiornamenti ISTAT del canone, a prescindere dall'esistenza o meno dell'opzione per la Cedolare.

Per essere considerati rispondenti, nel contenuto normativo, al presente Accordo, tenendo conto delle variabili del tipo di Contratto Allegato C al D.M. contenute nel suo art. 3 e nella Nota n. 12, nonché delle integrazioni obbligatorie sopra menzionate, i Contratti Individuali devono essere stipulati, senza modificare la numerazione degli articoli, né le loro Rubriche e senza aggiungere o sopprimere articoli, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti Contratti-Tipo, in base alla specifica situazione:

- Contratto in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 6.1</u> al presente Accordo Territoriale;
- Contratto in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in Allegato 6.2 al presente Accordo Territoriale;
- Contratto a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale: testo di cui in <u>Allegato 6.3</u> al presente Accordo Territoriale;

 Contratto a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.): testo di cui in <u>Allegato 6.4</u> al presente Accordo Territoriale.

suddetti Contratti-Tipo comprendono numerose "note a piè di pagina", di notevole ausilio per la corretta compilazione, ma che non riprodotte nel Contratto devono essere Individuale da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Qualora le parti intendano discostarsi, in parte, dagli obblighi e divieti previsti nei Contratti individuati ai punti precedenti, tale scostamento, come statuito da Cass. Civ., Sez. III, del 27 dicembre 2016, n. 27022, può riguardare soltanto obbligazioni accessorie o aspetti marginali delle obbligazioni principali, sì da non alterare l'assetto degli interessi quale precostituito nel Contratto-Tipo.

Tali pattuizioni possono essere inserite soltanto nell'apposito spazio, successivamente all'articolo 16, denominato: "Altre Clausole" (tale denominazione, se compilato, va mantenuta). Qualora, nel corso della vigenza del presente Accordo, subentrino abrogazioni di norme richiamate nei testi contrattuali sopra indicati, esse possono essere aggiornate con i nuovi riferimenti normativi che disciplinano le medesime fattispecie.

Art. 24 (Calcolo degli Oneri Accessori) – Quando i contratti delle utenze dell'alloggio rimangono intestati al locatore, a causa della facilità di frequenti avvicendamenti tra gli studenti, è possibile inserire all'articolo 5 dei Contratti Individuali la previsione di un pagamento forfettizzato delle spese condominiali e dei servizi con una quota mensile pari ad 1/12 delle spese annuali sostenute nell'anno precedente per tali oneri accessori, salvo conguaglio a fine esercizio.

Art. 25 (Recesso del conduttore – Avvicendamenti tra Studenti) – Fra le cause di recesso del conduttore per gravi motivi, come disciplinate all'articolo 9 dei Contratti-Tipo, rientrano:

- interruzioni degli studi universitari;
- trasferimento ad altro Ateneo;
- matrimonio.

Finché almeno uno dei primi studenti che hanno stipulato il Contratto (studenti firmatari) mantiene la qualifica di conduttore, nel caso in cui ad uno studente recedente si possa sostituire un nuovo studente, mantenendo inalterate le altre pattuizioni contrattuali, lo/gli studente/i firmatario/i inoltra/no locatore al Comunicazione contenente i dati anagrafici completi ed i dati del corso di studi e dell'Ateneo / Istituto del nuovo studente (studente cessionario). il quale nella medesima Comunicazione si obbliga, sottoscrivendola, a rispettare le clausole contrattuali e ad accettare la residua durata contrattuale, salva la verifica dello stato dell'immobile da parte del locatore.

A seguito dell'apposizione della firma per accettazione del locatore sulla medesima Comunicazione, l'avvicendamento si perfeziona mediante Cessione (parziale) di Contratto dallo studente cedente allo studente cessionario, da comunicare entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate, con suddivisione della relativa Imposta di Registro secondo liberi accordi tra le parti.

Nel caso, al contrario, di recesso dell'ultimo tra gli originari studenti firmatari, a prescindere dalla conduzione in corso da parte di (successivi) studenti cessionari, il Contratto in essere è risolto anticipatamente e dovrà essere sostituito contestualmente dalla stipula di un nuovo Contratto.

Qualora ciò non avvenga, il Contratto si intende comunque risolto e le somme versate dagli studenti cessionari residui assumono la natura di indennità di occupazione.

Art. 26 (Definizione del Canone Concordato – Art. 3 co. 2 D.M.) - Per la definizione del canone pattuibile (su dichiarazione della parte che ne ha interesse resa ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. con le modalità meglio specificate all'articolo 4 del presente Accordo), collocato in una delle tre fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1, si tiene conto dei criteri e degli elementi di cui all'Allegato 2/A (Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile) effettuando uno "scoring" dell'alloggio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.M., dei mediante l'utilizzo parametri elencati nell'Allegato 2/B (Parametri scoring dell'Alloggio).

Art. 27 (Aumenti e Riduzioni dei valori delle fasce) – Vengono previste, in deroga ai valori estremi delle fasce riportati nell'<u>Allegato 1</u>, i seguenti casi di aumento e riduzione.

<u> Aumenti:</u>

Le Organizzazioni, al fine di favorire la stabilità alloggiativa degli studenti nonché incentivare i proprietari a locare gli alloggi a studenti con regolari Contratti di cui alla presente Parte Terza, anziché destinarli ad usi turistici brevi o di medio termine, stabiliscono, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.M., la seguente premialità per il locatore:

- ove il Contratto sia stipulato con durata contrattuale minima di 24 mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'<u>Allegato 1</u> possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento fino al 4%;
- ove il Contratto sia stipulato con durata contrattuale minima di 36 mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'<u>Allegato 1</u> possono subire, nei valori minimi e massimi, un aumento fino al 6%.

Riduzioni:

Le Organizzazioni, al fine di incoraggiare la prestazione di garanzie collaterali, stabiliscono la seguente premialità per il conduttore: nel caso in cui il Contratto sia accompagnato da una Garanzia rilasciata da terzi, di natura fideiussoria o non fideiussoria, il cui importo massimo garantito sia pari ad almeno 12 mensilità del canone originariamente pattuito, il canone massimo come fin qui calcolato subisce una riduzione del 4%.

La verifica della spettanza di tale premialità nel calcolo del canone pattuibile si effettua con riferimento agli studenti (primi) firmatari del Contratto, a nulla rilevando le eventuali future cessioni parziali effettuate ai sensi del precedente articolo 25.

Art. 28 (Locazione parziale – casi di supporto bilaterale obbligatorio) – La locazione dell'Alloggio per porzioni o per stanze, oltre a rispettare i criteri di cui all'articolo 9, dovrà rispettare i seguenti requisiti dimensionali minimi di superficie netta mutuati dal punto 8.1 dell'Allegato A al D.M. M.I.U.R. 7 febbraio 2011, n. 27, ovvero:

- camera singola (posto letto, posto studio) ≥ 11,0 mq.;
- camera doppia (due posti letto, posto studio)
 ≥ 16,0 mq. Non sono ammesse camere con più di due posti alloggio;

 servizio igienico (lavabo, doccia, wc, bidet), condivisibile fino ad un massimo di tre posti alloggio, ≥ 3,0 mq.

Nel caso di difformità dai suddetti parametri, permanendo l'intenzione dello studente o del gruppo di studenti di procedere comunque alla locazione parziale, nel caso dei Contratti Non Assistiti l'Attestazione di Rispondenza è obbligatoriamente da rilasciarsi in forma bilaterale, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3/B del presente Accordo, previo parte accertamento. della da O.S. dell'effettiva dell'inquilinato, volontà studente o del gruppo di studenti.

Art. 29 (Attestazione di Rispondenza dei Contratti al presente Accordo – Art. 3 co. 5 D.M.) - Per i contratti non assistiti, l'Attestazione prevista all'articolo 3, comma 5, del D.M., è rilasciata alla parte richiedente, con la modalità descritta all'articolo 4 del presente Accordo, dalla propria Organizzazione, qualora quest'ultima, giusta l'assunzione di responsabilità che ne deriva, ritenga a proprio insindacabile giudizio che il Contratto sia rispondente nel contenuto economico ed in quello normativo al presente Accordo.

In corso di locazione, la rispondenza economica e normativa può essere attestata anche con Verbale di cui all'art. 8 del Regolamento Allegato E al D.M. (Allegato 8).

Art. 30 (Adesione e Monitoraggio di DiSCo) – L'ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA aderisce alla regolamentazione prevista dalla presente Parte Terza, ritenendola equilibrata ed a tutela degli Studenti. Le Organizzazioni si impegnano a fornire a DiSCo, su sua richiesta, qualunque dato, in forma anonimizzata ed eventualmente aggregata, relativo ai Contratti per Studenti, in tal modo consentendo a DiSCo un monitoraggio dell'applicazione della presente Parte Terza, anche al fine di aggiornare la base informativa utile per i futuri Bandi Contributo Alloggio.

In nessun modo DiSCo è da considerarsi O.S. stipulante, né emittente Attestazioni di Rispondenza o avente ruoli di assistenza alla stipula.

PARTE QUARTA

ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI

Art. 31 (Grande Proprietà Immobiliare – Art. 1 co. 5 D.M.) - Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio di cui all'articolo 2, di proprietà di compagnie assicurative, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici e soggetti giuridici (tra cui Arciconfraternite Congregazioni, Associazioni religiose, Istituti di Vita Consacrata, Enti del Terzo Settore, Enti Religiosi in genere, di qualsiasi confessione) o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni sono definiti in base ad appositi "Accordi Integrativi" o "Accordi di Comparto" fra la/le proprietà interessata/e e le Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo locale.

Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, per "soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari" sono da intendersi quelli aventi in capo più di cinquanta unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale di Fiumicino, o più di cento se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale.

Gli Accordi Integrativi e di Comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti delle fasce previste dall'<u>Allegato 1</u> del presente Accordo, senza tuttavia l'applicazione del sistema di scoring degli Allegati 2/A e 2/B, che rimane applicabile al bacino della Piccola Proprietà Immobiliare.

Tali Accordi Integrativi prevedono, di norma, speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.

Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 1, comma 6, del D.M., con le finalità ivi precisate.

PARTE QUINTA NORME FINALI

Art. 32 (Calcolo del canone massimo per il Social Housing - Art. 2 co. 3 D.M. Infrastrutture 22/04/2008) - Le modalità di calcolo del canone di cui al presente Accordo costituiscono anche la

base per il calcolo del livello massimo del canone dell'alloggio sociale (come definito dall'articolo 1, comma 2, del D.M. Infrastrutture 22/04/2008).

Art. 33 (Commissione di Negoziazione Paritetica e Conciliazione Stragiudiziale – Art. 6 D.M.) - Per l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 6 del D.M., dall'articolo 14 del tipo di Contratto Allegato A al D.M., dall'articolo 16 del tipo di Contratto Allegato B al D.M., e dall'articolo 15 del tipo di Contratto Allegato C al D.M., si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E al D.M. (Allegato 8).

Art. 34 (Autenticità e univoca riferibilità delle Attestazioni e delle Schede Calcolo al loro Contratto di Locazione) - In considerazione della valenza delle Attestazioni di Rispondenza e delle Schede Calcolo per quanto attiene al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 del D.M., le organizzazioni firmatarie del presente Accordo possono adottare, a propria tutela ed a tutela della fede pubblica e degli interessi erariali, accorgimenti tecnici volti a salvaguardare la verificabilità dell'autenticità delle Attestazioni (o delle Schede Calcolo) e la loro univoca riferibilità ad uno specifico Contratto.

Organizzazione Ciascuna potrà pertanto adottare una o più misure giudicate adatte al raggiungimento di quanto al comma precedente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo l'emissione dell'Attestazione (o della Scheda Calcolo) in forma di "documento informatico" ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D. Lgs. 82/2005), in PFD/A nativo, digitalmente dall'Organizzazione firmato emittente, e munito di un ID univoco e di un QR-Code che consenta di verificare la sua autenticità e di risalire al Contratto per il quale è stata emessa.

L'adozione di una misura come quella sopra indicata o altra equipollente, volta agli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, attribuisce alle Attestazioni (o alle Schede Calcolo), con piena prova nei confronti dei terzi, i requisiti di:

- 1. esistenza;
- 2. veridicità;
- 3. univoca riconducibilità ad un preciso Contratto di Locazione.

Art. 35 (Monitoraggio – Art. 7, co. 4, D.M.) – Le OO.SS. stipulanti il presente Accordo si interfacceranno, anche ai fini del monitoraggio, con la struttura amministrativa del Comune competente in materia di Politiche Abitative, nonché, limitatamente al contenuto della Parte Terza, con DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA.

Art. 36 (Forma dell'Accordo e suo Deposito – art. 7 co. 2 D.M.) – Il presente Accordo, al fine di garantirne la perfetta leggibilità e di facilitarne la consultazione e l'uso, viene redatto in unico file PDF contenente collegamenti ipertestuali agli Allegati riepilogati in calce, firmato digitalmente dai legali rappresentanti delle OO.SS. stipulantinonché da DISCO per quanto indicato all'articolo 30 - e munito di Marca Temporale. Esso, dopo la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del D.M. viene depositato a mezzo PEC da parte di una delle O.S. sottoscrittrici presso il Comune, il quale, sempre ai sensi del suddetto art. 7 co. 2, è tenuto a darne la massima pubblicità.

Si ricorda che (come confermato anche dall'Ordinanza del Tribunale di Udine del 7 Aprile 2022) ai fini della validità del presente Accordo non necessita che gli Organi Comunali emanino alcun Atto formale (ad esempio assumano una Delibera di recepimento o simili). Successivamente all'attribuzione del Protocollo (che va riportato nei Contratti di Locazione e che ciascuna parte può richiedere alla sua O.S.) da parte del Comune, il presente Accordo viene depositato presso la Regione Lazio.

Art. 37 (Agevolazioni IMU - Ulteriori Agevolazioni) – I Contratti di Locazione correttamente stipulati ai sensi del presente Accordo godono della riduzione IMU del 25% prevista dalla normativa nazionale e sono individuabili a tal fine dal Comune attraverso la piattaforma SIATEL-PUNTOFISCO.

Qualora il Comune dovesse deliberare di riconoscere a tali Contratti agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa nazionale, esse si rendono automaticamente applicabili ai Contratti stipulati in vigenza del presente Accordo.

Art. 38 (Adesioni al presente Accordo) – Al presente Accordo, successivamente al suo deposito, potranno aderire esclusivamente altre Sedi territoriali (che per loro Statuto abbiano competenza territoriale sull'area di cui all'articolo 2 del presente Accordo) di OO.SS. della proprietà edilizia e dell'Inquilinato firmatarie della Convenzione Nazionale o che, durante la vigenza del presente Accordo, abbiano acquisito il riconoscimento di

"maggiormente rappresentativa" da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L'Adesione si effettua mediante apposita Richiesta indirizzata alle quattro OO.SS. sottoscrittrici del presente Accordo, le quali, nel caso in cui il richiedente sia in possesso dei requisiti sopra precisati, trasmettono l'adesione al Comune di Fiumicino ed alla Regione Lazio.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti

CONFABITARE – SEDE PROVINCIALE DI ROMA	
Unioncasa – Sede Regionale Lazio	
ASSOCASA ROMA E LAZIO	
A.N.I.A. – SEGRETERIA NAZIONALE	
Letto e sottoscritto per adesione	ai contenuti della Parte Terza
DISCO – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E ALLA CONOSCENZA	

Costituiscono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

- 1. <u>Allegato 1</u>: Aree Omogenee e relative fasce di oscillazione del canone.
- 2. <u>Allegato 2/A</u>: Criteri di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile.
- 3. <u>Allegato 2/B</u>: Parametri di scoring dell'Alloggio.
- 4. <u>Allegato 3/A</u>: Attestazione di Rispondenza Unilaterale (da emettersi esclusivamente per i Contratti Non Assistiti).
- 5. <u>Allegato 3/B</u>: Attestazione di Rispondenza Bilaterale (da emettersi esclusivamente per i Contratti Non Assistiti, generalmente in via facoltativa ma obbligatoriamente nei casi di cui agli artt. 18 e 28).

- 6. <u>Allegato 3/C</u>: Scheda di Calcolo del Canone (da emettersi esclusivamente per i Contratti Assistiti, dei quali costituisce parte integrante).
- 7. <u>Allegato 4.1</u>: Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
- 8. <u>Allegato 4.2</u>: Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
- 9. <u>Allegato 4.3</u>: Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
- 10. <u>Allegato 4.4</u>: Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
- 11. Allegato 5.1: Contratto Transitorio in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
- 12. <u>Allegato 5.2</u>: Contratto Transitorio in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
- 13. <u>Allegato 5.3</u>: Contratto Transitorio a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
- 14. <u>Allegato 5.4</u>: Contratto Transitorio a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
- 15. <u>Allegato 6.1</u>: Contratto per Studenti in Cedolare Secca, alloggio in edificio Condominiale.
- 16. <u>Allegato 6.2</u>: Contratto per Studenti in Cedolare Secca, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.).
- 17. <u>Allegato 6.3</u>: Contratto per Studenti a tassazione ordinaria, alloggio in edificio Condominiale.
- 18. <u>Allegato 6.4</u>: Contratto per Studenti a tassazione ordinaria, alloggio non in Condominio (stabile di unico proprietario, unità abitativa cielo-terra, ecc.)
- 19. Allegato 7: Tabella Oneri Accessori Allegato D al D.M. 16/01/2017.
- 20. <u>Allegato 8</u>: Regolamento Allegato E al D.M. 16/01/2017.

Allegato 1

Aree Omogenee e Fasce di Oscillazione del Canone

N. Fasc	Fascia	ZONE URBANE	Codice	MIN	MAX	Α	А	В	В	С	С			
IN.	ОМІ	ZOINE ORDAINE	Zona OMI	Zona OMI	Zona OMI	IVIIIN	וו ויייין וויייין וויייין	IVIIIN IVIAA	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
1	B1	CENTRALE (CENTRO)	B1	3,68	11,00	3,68	4,60	4,61	8,28	8,29	11,00			
2	D1	ISOLA SACRA - DARSENA (VIA DEL FARO)	D1	3,68	10,00	3,68	4,60	4,61	8,28	8,29	10,00			
3	E1	FREGENE (VIA CASTELLAMMARE)	E1	4,60	11,30	4,60	5,75	5,76	9,78	9,79	11,30			
4	E2	ARANOVA (VIA MICHELE ROSI)	E2	2,76	8,63	2,76	3,45	3,46	7,36	7,37	8,63			
5	E3	FOCENE (VIALE DI FOCENE)	E3	2,76	9,20	2,76	3,45	3,46	7,82	7,83	9,20			
6	E4	PASSOSCURO (VIA CARBONIA)	E4	2,76	8,63	2,76	3,45	3,46	7,36	7,37	8,63			
7	E5	MACCARESE (VIALE DI CASAL SAN GIORGIO)	E5	3,22	9,20	3,22	4,03	4,04	7,82	7,83	9,20			
8	E6	PARCO LEONARDO (VIA STOCCOLMA)	E6	4,60	10,35	4,60	5,75	5,76	8,86	8,87	10,35			

N.	Fascia	ZONE EXTRAURBANE	Codice Zona OMI	MIN	MAX	A Min.	A Max.	B Min.	B Max.	C Min.	C Max.
9	R1	AEREOPORTO LEONARDO DA VINCI	R1	2,76	7,48	2,76	3,45	3,46	6,33	6,34	7,48
10	R2	ZONA RURALE	R2	Si veda l'art. 3, comma 4 dell'Accordo Territoriale							

ALLEGATO 2/A

CRITERI

di individuazione della fascia di oscillazione del canone pattuibile

Nell'ottica di attribuire un corretto valore locativo tenendo conto di una pluralità di caratteristiche degli alloggi, differenziandoli tra di loro non soltanto in base alla zonizzazione, come da linee guida contenute nel D.M., si adottano i criteri seguenti.

I valori locativi minimi e massimi sono espressi in €/mq. mese e suddivisi in tre fasce di oscillazione denominate A, B e C.

Per l'individuazione della specifica fascia in cui si colloca l'unità immobiliare, le parti convengono sulla definizione di alloggio "**normale**". Si ritiene "normale" l'unità abitativa che sia dotata delle seguenti caratteristiche:

- 1. allaccio alla rete idrica;
- 2. allaccio alla rete di erogazione del metano (o a suo impianto di stoccaggio rispondente alle vigenti normative di sicurezza), ad impianto di stoccaggio di GPL o utilizzo di energia elettrica per la cottura di cibi a mezzo piastra radiante o piano ad induzione e per la produzione di acqua calda sanitaria;
- 3. allaccio alla rete fognante;
- 4. idoneo impianto di riscaldamento.

Le caratteristiche di cui ai punti 1, 2 e 3 si intendono presenti pur se sostituite da soluzioni differenti, conformi alle vigenti normative, solo nel caso di immobile situato in strada ove le opere di urbanizzazione non siano complete.

Gli Alloggi carenti anche di una sola delle quattro caratteristiche essenziali di cui sopra vengono definiti "Non Normali" e collocati in Fascia A.

In caso di collocazione in fascia A, per la determinazione del canone effettivo all'interno della fascia, con riferimento ai parametri di cui all'Allegato 2/B (Parametri di scoring dell'alloggio) si utilizza il seguente criterio:

- con 0 oppure un parametro, il canone iniziale si attesta al minimo della fascia;
- con almeno 2 parametri la collocazione iniziale del canone può attestarsi oltre il valore minimo ma al di sotto del valore medio della fascia;
- da 3 a 4 parametri può attestarsi dal medio fino al di sotto del massimo;
- con almeno 5 parametri può assumere il valore massimo della fascia.

Tutti gli Alloggi che non rientrano nella Fascia A vengono inizialmente collocati all'interno della Fascia B (Alloggi "Normali"), potendo collocarsi nella Fascia C a seguito del procedimento di Scoring.

Nell'ottica di determinare il canone effettivo rendendolo rispondente alle caratteristiche di maggiori/minori confort o livelli qualitativi diversi rispetto ad alloggi analoghi per zona e metratura ma non per caratteristiche, il posizionamento "<u>iniziale</u>" del canone all'interno delle Fasce B e C, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 4, del D.M. 16/01/2017, viene effettuato secondo il seguente criterio:

- da zero fino a 2 parametri il canone iniziale si attesta al valore minimo della Fascia B;
- da 3 a 5 parametri può attestarsi oltre il valore minimo ma fino al di sotto del massimo della fascia B;
- con 6 parametri può attestarsi al valore massimo della fascia B;
- con 7 parametri può attestarsi dal valore minimo fino al di sotto del valore medio della fascia C;
- con 8 parametri può attestarsi dal valore medio fino al di sotto del valore massimo della fascia C;
- con almeno 9 parametri può assumere il valore massimo della fascia C.

Una volta definito il canone "iniziale" a mq. secondo la suddetta valutazione, che prende il nome di "VIA" (Valore Iniziale Applicato) verranno applicati i seguenti

INCREMENTI/DECREMENTI DEL "VIA"

Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del D.M. 16/1/2017, le seguenti variazioni sono applicabili fino a concorrenza del valore massimo della Fascia C, considerando che qualora il VIA abbia già raggiunto il valore massimo della Fascia C, i seguenti incrementi, pur essendo esplicitati nell'Attestazione di Rispondenza (o nella Scheda Calcolo), non hanno effetto incrementale (potendolo avere, eventualmente, solo decrementale) sul VIA.

- A. Per gli Alloggi interamente arredati, il VIA può essere incrementato fino al 15%;
- B. Per gli alloggi situati al piano seminterrato il VIA viene decrementato del 10%;
- C. Per gli alloggi posti oltre il terzo piano senza ascensore, il VIA viene decrementato del 10%;
- D. Per gli alloggi aventi le caratteristiche di "Attico", il VIA viene incrementato del 10%.
- E. Per gli Alloggi dotati di impianto solare termico, fotovoltaico, cappotto termico, generatori a pompa di calore o ibridi o comunque di tipo evoluto o nel quale sono stati effettuati altri interventi denominati "Eco-Bonus" o "Superecobonus", il VIA viene incrementato del 5% per ciascuna tipologia di intervento effettuato, fino ad un massimo del 10%.
- F. Per Alloggio o stabile nel quale sono stati effettuati interventi per la messa in sicurezza dell'edificio di cui al D.L. 63/2013 (interventi c.d. "Sisma-Bonus"), il VIA viene incrementato del 10%.
- G. In base alla classe Energetica dell'alloggio, il VIA viene incrementato:
 - a. del 5% per alloggi in classe Energetica D, E, F;
 - b. del 10% per alloggi in classe Energetica B o C.
 - c. del 13% per alloggi in classe Energetica A o superiore.

Applicando i suddetti incrementi o decrementi al VIA, si determina il **VINT** (Valore Intermedio). Si ricorda che il VINT **non può mai superare il valore massimo della Fascia C**.

Una volta definito il VINT, applicandovi gli Aumenti e Riduzioni delle Fasce (se possibili nello specifico caso) come previsti nell'Accordo Territoriale:

- all'art. 12 per i Contratti per Esigenze Abitative Ordinarie;
- all'art. 16 per i Contratti Transitori;
- all'art. 27 per i Contratti per Studenti

si ottiene il canone effettivamente pattuibile.

_

⁶ <u>ATTENZIONE</u>: un appartamento all'ultimo piano di un edificio, uguale a quelli dei piani sottostanti, non è un Attico. Un ex Locale Cassoni o altro locale tecnico sul lastrico solare trasformato in abitazione non è un Attico. Un "Attico" è un appartamento con posizionamento "nativo" al di sopra degli altri piani dell'edificio, ma rispetto ai quali gode di una situazione di privilegio dal punto di vista funzionale, di riservatezza e di libertà, valutabile in base alla presenza di superfici scoperte, ovvero all'arretramento/avanzamento delle pareti perimetrali rispetto al "filo" del resto dell'edificio, o comunque di elementi che ne migliorino la vivibilità rispetto ai piani inferiori.

ALLEGATO 2/B

PARAMETRI di scoring dell'Alloggio ai fini di quanto previsto all'art. 1, co. 4, D.M. 16/01/2017

N.	DESCRIZIONE
1	Box in uso esclusivo al Conduttore
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)
5	Balcone e/o Terrazza
6	Cantina o Soffitta
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore
8	Giardino o Area Verde d'uso comune
9	Cortile d'uso comune
10	Stabile con ascensore
11	Stabile con servizio di portierato
12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano
14	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni
15	Porta blindata
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme
17	Videocitofono o videosorveglianza
18	Cucina abitabile ⁷ con finestra
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)

⁷ È tale quando può ospitare un tavolo per almeno 4 persone. Il locale, quindi, deve avere superficie **non inferiore ai 10 mq.**

21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio
22	Infissi con isolamento termico e acustico
23	Alloggio con riscaldamento autonomo
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore - aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari). In aggiunta al parametro 23.
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")
27	Alloggio dotato di FTTH ⁸ (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing
30	Alloggio o Stabile situato nel raggio di 400 m. (5 minuti a piedi) da una fermata di Trasporto Pubblico Locale su gomma o su ferro

_

⁸ **FTTH = "Fiber To The Home".** Questo parametro è presente quando la fibra ottica arriva (o può esser fatta arrivare, in quanto l'edificio è stato cablato in modalità FTTH) direttamente all'interno dell'alloggio, senza soluzioni di continuità nella tratta e senza pezzi di tratta in doppino in rame. Il parametro si considera presente a seguito della <u>cablatura</u> dell'edificio. Non è invece necessario che vi sia anche l'utenza attiva. Sono escluse, da questo parametro, altre tecnologie quali FTTC ("Fiber To The Cabinet"), FTTS ("Fiber to the Street") o FTTB ("Fiber to the Building").



Spazio per eventuale QR Code ai senti dell'art. 34 A.T.

ALLEGATO 3/A

Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore. Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere alla O.S. l'apposito modulo (Istanza)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA

all'Accordo Territoriale di Fiumicino del 12 Dicembre 2023 di Contratto di Locazione a Canone Concordato (art. 4, lett. A) dell'Accordo Territoriale) - in forma unilaterale –

PREMESSO CHE

il/i/la/le Sig./Sig.ra/Società		, C.F	
residente/con sede aLocatore dell'immobile/porzione di immobile sito a Fiur identificato al N.C.E.U. di Fiumicino al Foglio Particha/hanno sottoscritto un Contratto di Locazione a Cano	nicino in _ cella S	Sub Categoria Rendita Catastale €	
per Esigenze Abitative Ord	linarie	Transitorio Per Studenti	
con il/i Conduttore/i			
		, C.F, C.F	
		, C.F	
non ancora registrato			
già registrato in data al n	Ideni	tificativo Telematico	
e che		imeativo relematico	
Il locatore (o uno di essi)			
Il conduttore (o uno di essi)			
A tal fine, la medesima parte, adeguatamente informat sensi del D. Lgs. 196/2003 per il fine per il quale la responsabilità l'esistenza dei seguenti elementi, dai qua	presente ali sono sca	Attestazione viene rilasciata, ed ha dichiarato s	•
SOPERFICIE CONVI	= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
Superficie calpestabile interna dell'immobile		46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mq.
principale locato:	= mq.	70,01-119,99	= mq.
	= mq.	≥ 120: % (possibilità di diminuzione fino a – 15%)	= mq.
di cui vani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	X (max 0,50)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo (max. 25 mq.):	= mq.	X (max 0,20)	= mq.
Balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	X (max 0,25)	= mq.
Superficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili,	= mq.	X (max 0,15)	= mq.
altre superfici scoperte) ad uso esclusivo: Superficie a verde condominiale di competenza dell'alloggio (Superficie totale verde condominiale x MM. Tab. A)	= mq.	X (max 0,10)	= mq.
	ianto di ric	TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE	Mq
		caldamento Fonte energetica cottura cibi e	acqua caida
Alloggio no	rmale SI	NO NO	
	_[[ı]	

PARAMETRI

	T	 							
1	Box in uso esclusivo								
2	Posto auto coperto /	scoperto in uso esclusivo al Conduttore							
3		a veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Condu	ıttore						
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)								
5	Balcone e/o Terrazza								
6	Cantina o Soffitta								
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore								
8	Giardino o Area Verde d'uso comune								
9	Cortile d'uso comun	e							
10	Stabile con ascensor	e							
11	Stabile con servizio d	li portierato							
12	Stabile e Alloggio pri	vi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento							
13	Stabile non superior	e a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano							
14	Alloggio ultimato o c	ompletamente ristrutturato negli ultimi 10 anni							
15	Porta blindata								
16	Sistema di sicurezza	o sistema di allarme							
17	Videocitofono o vide	osorveglianza							
18	Cucina abitabile con	finestra							
19	Servizio igienico con	finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno	dotato di quattro eler	nenti					
20		ntralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)							
21	Impianto di climatizz	azione estiva in più del 50% dell'alloggio							
22	Infissi con isolament	o termico e acustico							
23	Alloggio con riscalda	mento autonomo							
24	Alloggio con riscalda	amento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di t	ipo evoluto (pompe	di calore -					
24	aria/acqua o geoterr	nica – apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari).	In aggiunta al param	netro 23.					
25	Alloggio (o Stabile) d	otato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo							
26	Alloggio (o Stabile) c	on isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")							
27	Alloggio dotato di FT	TH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'	alloggio)						
28	Alloggio con sistemi	di domotica in più del 50% dei suoi ambienti							
29	Alloggio sito nel ragg	io di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazior	ni fisse di Car-Sharing						
30	Alloggio o Stabile ne	l raggio di 400 m. (5 minuti a piedi) da una fermata di Trasporto Pubblico	Locale su gomma o s	su ferro					
	OMOGENEAOCAZIONE IN FASCIA	A	PARAMET Territoriale)	'Ri n					
A – Int	z. Arredato +% (max. 1			€					
D – At	tico (+ 10%)	€	D, E, F: +5%	€					
	o o Super Eco-Bonus + _		B, C: +10%						
	erventi Sisma-Bonus (+		1, A2, A3, A4: +13%						
		,	. , ,						
		VINT (Valore Intermedio): €/mq.							
		•							
		AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)	4000/20	6					
	urata oltre la minima	4 anni + 7% € I – Villino (Cat. A/7) non vincolato L.		€					
	ntratto per Esigenze	5 anni +8% € in Contratto per Esigenze Abitati							
Abitat	tive Ordinarie	6 o più anni + 9% € L – Immobile vincolato L. 1089/39 o A		€					
		in Contratto per Esigenze Abitati	ve Ordinarie (max. + 15%)						

Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%)

Durata minima 36 mesi (max. + 6%)

M – Contratto Transitorio (max. + 20%)

N – Contratto per Studenti

VINT con aumenti Fasce: € _____/mq.

RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)

VALORE MASSIMO PATTUIBILE: € _____/mq.

CANONE PATTUIBILE P	ER L'INTERO ALLOGGIO
	x mq = € se x mq = €
CANONE PATTUITO NEL CO	ONTRATTO = €
	ascio della presente Attestazione, conferma che si dell'Articolo 9 dell'Accordo Territoriale.
Tutto ciò premesso, l'organizzazionee sulla base degli elementi oggettivi sopra dichiarati,	, sotto la propria responsabilità
	ESTA
che i contenuti economici e normativi del Contratto sopra gener epigrafe.	alizzato rispondono a quanto previsto dall'Accordo Territoriale in
Note:	
L'ORGANIZZAZIONE RILASCIANTE	La Parte Contrattuale richiedente

Nel caso di emissione dell'Attestazione sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dall'Organizzazione emittente.



Spazio per eventuale QR Code O.S. Proprietà

CONFABITARE – UNIONCASA – ASSOCASA – A.N.I.A.

ALLEGATO 3/B

Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere alle OO.SS. l'apposito modulo (Istanza)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA

all'Accordo Territoriale di Fiumicino del 12 Dicembre 2023 di Contratto di Locazione a Canone Concordato (art. 4, lett. A) dell'Accordo Territoriale) - in forma bilaterale –



Spazio per eventuale QR Code O.S. Inquilinato ai senti dell'art. 34 A.T.

	PREMESSO	СНЕ	
il/i/la/le Sig./Sig.ra/Società		, C.F.	
il/i/la/le Sig./Sig.ra/Societàresidente/con sede a	in	l	, n.q. di
Locatore dell'immobile/porzione di immobile sito a Fiun	nicino in		
identificato al N.C.E.U. di Fiumicino al Foglio Partic	ella Sub	Categoria Rendita Catastale €	_
ha/hanno sottoscritto un Contratto di Locazione a Cano	ne Concordat	0	
per Esigenze Abitative Ord	inarie	Transitorio Per Studenti	
con il/i Conduttore/i		, C.F.	
		, C.F	
		, C.F	
		, C.F	
non ancora registrato già registrato in data al n	Identific	cativo Telematico	
e che il locatore (o uno di essi) e contestualmente rispettivamente, della proprietà edilizia e dell'inquilin contenuto economico e normativo del suddetto Contrat A tal fine, le medesime parti, adeguatamente informati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per il fine per il loro responsabilità l'esistenza dei seguenti elementi, dai	ato, la richie: tto all'Accordo e, hanno auto quale la preso i quali sono so	sta di rilascio dell'Attestazione bilaterale di Ro Territoriale di Fiumicino del 12 Dicembre 2023 prizzato le rispettive Organizzazioni al trattame ente Attestazione viene rilasciata, ed hanno dicaturiti i calcoli del canone pattuibile:	Rispondenza del 3. nto dei loro dati
		Art. 7 Accordo Territoriale)	T
Superficie calpestabile interna dell'immobile	= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
principale locato:	= mq.	46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mg.)	= mg.
	= mq.	70,01-119,99	= mq.
	= mq.	≥ 120: % (possibilità di diminuzione fino	= mq.
	- mq.	a – 15%)	- mq.
di cui vani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Box o posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	x (max 0,50)	= mq.
Posti auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo	•	x (max 0,20)	= mq.
(max. 25 mq.):	11141	\ (max 6)26)	
Balconi, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	x (max 0,25)	= mq.
Superficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili, altre superfici scoperte) ad uso esclusivo:	= mq.	x (max 0,15)	= mq.
Superficie a verde condominiale di competenza	= mq.	x (max 0,10)	= mq.
dell'alloggio (Superficie totale verde condominiale x			
MM. Tab. A)			
		TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE	Mq
Rete idrica Allacciamento rete fognante Impi	anto di riscalo	damento Fonte energetica cottura cibi e	acqua calda
Alloggio no	rmale SI	NO NO	

PARAMETRI

									
1	Box in uso esclusivo al Conduttore								
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo al Conduttore								
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) nel Box o Posto auto in uso esclusivo al Conduttore								
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusivo)								
5	Balcone e/o Terrazza								
6	Cantina o Soffitta								
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Conduttore								
8	Giardino o Area Verde d'uso comune								
9	Cortile d'uso comune								
LO	Stabile con ascensore								
l1	Stabile con servizio di portierato								
12	Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento								
13	Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano								
4	Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni								
L5	Porta blindata								
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme								
.7	Videocitofono o videosorveglianza								
18	Cucina abitabile con finestra								
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi								
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)								
21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio								
22	Infissi con isolamento termico e acustico								
23	Alloggio con riscaldamento autonomo								
-5	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore								
24	aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari). In aggiunta al parametro 23.								
25	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo								
26	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")								
27	Alloggio dotato di FTTH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio)								
28	Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti								
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing								
30	Alloggio o Stabile nel raggio di 400 m. (5 minuti a piedi) da una fermata di Trasporto Pubblico Locale su gomma o su ferro								
RFA (DMOGENEA PARAMETRI n.								
	CAZIONE IN FASCIA A B C MIN/ MAX /								
JOLLO	VIA (Valore Iniziale Applicato): € /mq.								
	INCREMENTI/DECREMENTI del VIA con tetto a FASCIA C MAX. (All. 2/A Accordo Territoriale)								
– Int.	Arredato +% (max. 15%) ■ Seminterrato (- 10%) ■ C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%) ■								
	Co (+ 10%) € D, E, F: +5% €								
	o Super Eco-Bonus + % (5% ciascuno - max. 10%)								
- Inte	rventi Sisma-Bonus (+ 10%)								
	VINT (Valore Intermedio): €/mq.								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
_ Dur	AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale) ata oltre la minima 4 anni + 7% € I – Villino (Cat. A/7) non vincolato I, 1089/39 + % €								
	ratto per Esigenze 5 anni +8% € in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 10%)								
มเซสเเ	ve Ordinarie 6 o più anni + 9% € L – Immobile vincolato L. 1089/39 o A1, A8, A9 +% €								
	in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 15%)								

Durata minima 36 mesi (max. + 6%)

Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%)

_% €

M – Contratto Transitorio (max. + 20%)

N – Contratto per Studenti

VINT con aumenti Fasce: € _____/mq.

RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)

O – Garanzia/Fideiussione **di terzi** che copre almeno 12 mensilità di canoni - 4% €

VALORE MASSIMO PATTUIBILE: € _____/mq.

CANONE PATTUIBILE PEI	R L'INTERO ALLOGGIO
Al minimo di Fascia € mq./mese Al valore massimo pattuibile € mq./mese	x mq = € e x mq = €
CANONE PATTUITO NEL COI	NTRATTO = €
Nel caso di locazione parziale, le OO.SS., con il rilas il canone sopra indicato è congruo ai sensi	·
utto ciò premesso, le organizzazioni otto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi s	
ATTEST	ANO
he i contenuti economici e normativi del Contratto sopra general pigrafe.	lizzato rispondono a quanto previsto dall'Accordo Territoriale in
Юте:	
La O.S. della Proprietà Edilizia	LA O.S. DELL'INQUILINATO

Nel caso di emissione dell'Attestazione sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dalle Organizzazioni emittenti.



ALLEGATO 3/C

Modulo da non compilarsi da parte del locatore o del conduttore Per comunicare i dati ai fini del calcolo chiedere alle OO.SS. l'apposito modulo (Comunicazione Dati)

SCHEDA DI CALCOLO del canone



Spazio per eventuale QR Code O.S. Proprietà ai senti Art. 34 A.T

11

12

13

14

Stabile con servizio di portierato

di Contratto di Locazione Assistito a Canone Concordato art. 4, lett. B) dell'Accordo Territoriale di Fiumicino del 12 Dicembre 2023

Spazio per eventuale QR Code O.S. Inquilinate

ai sensi Art. 34 A.T.

				L
Locato	re/i: Sig./Sig.ra/Società			
	ttore/i: Sig./Sig.ra			
	11 / 12 121 12			
identifi	cato al N.C.E.U. di Fiumicino al Foglio Pa	articella	Suh Categoria Rendita Catastal	—
identiii	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		sub categoria nerialta catastan	<u> </u>
	Contratto: per esigenze abitation	ve ordinarie	Transitorio Per Studenti	
no	on ancora registrato			
già	à registrato in dataal n	Identific	ativo Telematico	
	sulla base dei seguenti dati e	parametri, foi	rniti dalle parti richiedenti assistenza	
	SUPERFICIE CONVI	ENZIONALE (A	rt. 7 Accordo Territoriale)	
		= mq.	< 46 (x 1,30 fino a 52,90 mq.)	= mq.
Super	ficie calpestabile interna dell'immobile	•	46-70 (x 1,15 fino a 70,00 mq.)	= mg.
	pale locato:	= mq.	70,01-119,99	= mq.
Ι΄ ΄		= mq.	≥ 120: - % (possibilità di diminuzione fino a – 15%)	= mq.
di cui v	ani con altezza inferiore a mt. 1,70:	= mq.	X 0,70	= mq.
Вох о	posti auto coperti o scoperti ad uso esclusivo:	= mq.	X (max 0,50)	= mq.
	auto coperti o scoperti ad uso non esclusivo	= mq.	X (max 0,20)	= mq.
(max.	25 mq.):			
Balcon	ii, terrazze, cantine, soffitte, locali tecnici e simili:	= mq.	x (max 0,25)	= mq.
Super	ficie scoperta (giardini a terra, giardini pensili,	= mq.	X (max 0,15)	= mq.
altre s	uperfici scoperte) ad uso esclusivo:			
Super	ficie a verde condominiale di competenza	= mq.	X (max 0,10)	= mq.
dell'al	loggio (Superficie totale verde condominiale x			
MM. 7	Гаb. A)			
			TOTALE SUPERFICIE CONVENZIONALE	Mq
Rete id	drica Allacciamento rete fognante Impi	ianto di riscald	damento Fonte energetica cottura cibi e	acqua calda
	Alloggio no	rmale SI	NO NO	
		PARAME	<u>TRI</u>	
1	Box in uso esclusivo al Conduttore			
2	Posto auto coperto / scoperto in uso esclusivo a	al Conduttore		
3	Postazione di ricarica veicoli elettrici (wallbox) r	nel Box o Post	o auto in uso esclusivo al Conduttore	
4	Posto auto in area comune (ad uso non esclusiv	/o)		
5	Balcone e/o Terrazza			
6	Cantina o Soffitta			
7	Giardino o Area Verde in uso esclusivo al Condu	uttore		
8	Giardino o Area Verde d'uso comune			
9	Cortile d'uso comune			
10	Stahile con ascensore			

Stabile e Alloggio privi di barriere architettoniche o con sistemi per il loro superamento

Stabile non superiore a 4 piani con un massimo di 3 appartamenti a piano

Alloggio ultimato o completamente ristrutturato negli ultimi 10 anni

15	Porta blindata					
16	Sistema di sicurezza o sistema di allarme					
17	Videocitofono o videosorveglianza					
18	Cucina abitabile con finestra					
19	Servizio igienico con finestra e dotato di quattro elementi, o doppi servizi di cui almeno uno dotato di quattro elementi					
20	Antenna terrestre centralizzata e/o Antenna satellitare (individuale o centralizzata)					
21	Impianto di climatizzazione estiva in più del 50% dell'alloggio					
22	Infissi con isolamento termico e acustico					
23	Alloggio con riscaldamento autonomo					
24	Alloggio con riscaldamento autonomo e generatore di calore ed acqua calda sanitaria di tipo evoluto (pompe di calore -					
25	aria/acqua o geotermica – apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari). In aggiunta al parametro 23.					
25 26	Alloggio (o Stabile) dotato di impianto fotovoltaico e relativo sistema di accumulo					
27	Alloggio (o Stabile) con isolamento termico dell'involucro edilizio (c.d. "Cappotto")					
28	Alloggio dotato di FTTH (fibra ottica ultra-broadband dal nodo principale fino all'interno dell'alloggio) Alloggio con sistemi di domotica in più del 50% dei suoi ambienti					
29	Alloggio sito nel raggio di 250 m. da postazioni di ricarica per veicoli elettrici e/o da postazioni fisse di Car-Sharing					
30	Alloggio o Stabile nel raggio di 400 m. (5 minuti a piedi) da una fermata di Trasporto Pubblico Locale su gomma o su ferro					
AREA C	DMOGENEA PARAMETRI n					
COLLOCAZIONE IN FASCIA A B C MIN/ MAX / VIA (Valore Iniziale Applicato): €/mq.						
A last	INCREMENTI/DECREMENTI del VIA con tetto a FASCIA C MAX. (All. 2/A Accordo Territoriale) Arredato + % (max. 15%) € B – Seminterrato (- 10%) € C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%) €					
4 – IIIC	Arredato +% (max. 15%) ■ B – Seminterrato (- 10%) ■ C – Oltre 3° piano NO ascensore (- 10%) ■ C –					
) _ Atti	co (+ 10%)					
	o Super Eco-Bonus + % (5% ciascuno - max. 10%)					
	rventi Sisma-Bonus (+ 10%)					
	VINT (Valore Intermedio): €/mq.					
	ALIMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)					
AUMENTI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale) H – Durata oltre la minima 4 anni + 7% € I – Villino (Cat. A/7) non vincolato L. 1089/39 + % €						
	ratto per Esigenze 5 anni +8% € in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. +10%)					
	/e Ordinarie					
	in Contratto per Esigenze Abitative Ordinarie (max. + 15%)					
	M – Contratto Transitorio (max. + 20%) +% €					
	N – Contratto per Studenti Durata minima tra 24 e 35 mesi (max. + 4%) +% €					
	Durata minima 36 mesi (max. + 6%) +% €					
VINT con aumenti Fasce: €/mq.						
	RIDUZIONI DELLE FASCE (Artt. 12, 16, 27 Accordo Territoriale)					
O – Garanzia/Fideiussione di terzi che copre almeno 12 mensilità di canoni - 4% €						
VALORE MASSIMO PATTUIBILE: €/mq.						
CANONE PATTUIBILE PER L'INTERO ALLOGGIO						
Al minimo di Fascia € mq./mese x mq = €						
Al millimo di Pascia € Inq./mese x Inq = € Al valore massimo pattuibile € mq./mese x mq = €						
CANONE PATTUITO NEL CONTRATTO = €						
Nel caso di locazione parziale, le OO.SS., con la firma della presente Scheda Calcolo, attestano che						
il canone sopra indicato è congruo ai sensi dell'Articolo 9 dell'Accordo Territoriale.						

CONFABITARE – UNIONCASA – ASSOCASA – A.N.I.A.		
<i></i>		
La O.S. della Proprietà Edilizia	La O.S. dell'Inquilinato	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE	

Nel caso di emissione della Scheda Calcolo sotto forma di Documento Informatico secondo le linee guida AgID, in calce sarà riprodotta la seguente dicitura:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe. Valido anche se firmato digitalmente soltanto dalle Organizzazioni emittenti.

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 4.1 – CONTRATTO-TIPO ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

II/La	Sig./Sig.ra ¹	nato a	() il	residente			
a	() in	, nato a , C.F.	()	, di seguito denomina-			
to locate				8			
	CONCEDE IN LOCAZIONE						
al/alla	Sig./Sig.ra ² () in Carta d'Identità n	_, nato a, C	.F	, residente a			
mezzo al	Carta d'Identità n, che elegge domicilio nei lo	rilasciata dal C ocali oggetto della locazione	Comune di, di seguito denomin	, valida fino ato/a <i>conduttore</i> ³ ,			
	CHE ACCE	TTA, PER SÉ E SUOI A	VENTI CAUSA,				
component and	immobiliare ⁴ posta in Fiumicino sta di n5 vani, oltre cucina e se mobiliata / ammobiliata come da estremi catastali identificativi de Z.C, Cat, Cl, V.C prestazione energetica: A.P.E. de chiara di aver ricevuto, unitamenergetiche; Sicurezza Impianti ⁸ : Dichiarazio ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 3 altri impianti: Tabelle Millesimali: Proprietà CAltre	ervizi, e dotata altresì dei seg a elenco a parte sottoscritto ell'unità immobiliare: NCE , R.C. €; del attestante ente alle altre informazion one di Conformità (DI.CO. 37, rilasciata il Generale Riscaldame	guenti elementi acces dalle parti ⁷ . EU di Fiumicino, Fg e Classe Energetica ni e documentazioni .) Impianto Elettrico dalla Ditta	g, Part, Sub, che il Conduttore di- relative alle prestazioni o alla Norma CEI 64/08; altre Di.Co. per			
La ioca	izione e regolata dane pattuizioni s	Articolo 1					
		(Durata)					
Il cont	ratto è stipulato per la durata di _	9 anni , dal	al, e	alla prima scadenza, ove			
to di ide ² Nel ca "Contra nel caso ³ Ai sen: abbia ci SEE - S dell'imn chiarazi cazione ⁴ Oppur duttore canone ⁵ Indicai ⁶ Indicai	are: nome e cognome; luogo e data dentità. Se il contratto è stipulato da più so di più Conduttori (persone fisiche) tto-Tipo" è redatto (Dicembre 2023), o in cui il Conduttore non abbia un Cod si del Testo Unico sull'Immigrazione (ttadinanza in uno dei Paesi UE o in un pazio Economico Europeo (Norvegia nobile (indipendentemente dalla stip ione di Ospitalità" https://www.poliz di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. se "una porzione di unità immobiliare avrà l'uso condiviso di servizi e spazi di cui all'art. 2 è stato imputato in proce qui i vani effettivi, non i vani catasti re quali: soffitta, cantina, box, posto di so di locazione parziale, aggiungere di	ù proprietari, riportare i dati a i, indicare i dati anagrafici com i. l'Agenzia delle Entrate non codice Fiscale alfanumerico di 16 art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualo no di quelli equiparati [Svizzera a, Islanda e Liechtenstein)] o ula e registrazione del Contratziadistato.it/statics/18/modulo 59/1978 Antiterrorismo, abolite". Nel caso di locazione parzi i comuni", "Il locatore si riservo porzione alla sua superficie." ali.	nagrafici e fiscali di tuti npleti di tutti. Si precisa consente materialmenti caratteri (ovvero non s ra il Conduttore o alme a, Repubblica di San Ma oppure sia apolide, en tto) occorre trasmetter o-art7.pdf (sostitutiva ta dall'art. 2 D.L. 79/20 ale, bisogna aggiunger va la residua porzione	ti. a che alla data in cui questo re di optare per la Cedolare sia una persona fisica). eno uno dei Conduttori non arino e Stati appartenenti al ttro 48 ore dalla consegna re all'Autorità di P.S. la "Di- della precedente "Comuni- della precedente "Il con- con facoltà di locarla" e "Il			
⁷ Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: <i>"il cui utilizzo è regolato nel seguente modo:</i> " e specificare eventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.							

⁸ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di **due anni**, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA,
ASSOCASA ed A.N.I.A. in data 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot.
del
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero
giorno di ciascun solare ¹² .
Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.
Pertanto, per il periodo in cui il locatore continuerà ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca" il locatore stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'applicazione degli adeguamenti ISTAT del canone. Qualora il locatore dovesse in futuro rinunciare ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca", il canone verrà aggiornato a partire da quell'anno e così per ogni anno successivo, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile,
nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato all'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.
Articolo 3
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di €,00=(/00), pari a¹³ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia¹⁴:

⁹ Durata minima **tre anni (ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc.** ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte *"Aumenti"* - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹² La freguenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹³ Massimo **tre** mensilità.

¹⁴ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, *allegato D* al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'*allegato A*.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l'opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: _______.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi¹⁶, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima¹⁷.

¹⁵ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. – Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

¹⁶ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

¹⁷ È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile¹⁸.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può a pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

¹⁸ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

¹⁹ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole: 20	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì21	
IL LOCATORE	IL CONDUT*TORE ²²
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le part (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione pariteta contratto.), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²⁰ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²¹ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²² Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 4.2 – CONTRATTO-TIPO ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

		(&	, , ,	,				
Il/La	Sig./Sig.ra ¹ () in	, nato	a	_() il	, residente			
		, C	.F		_, di seguito denomina-			
to locate	ore,							
		CONCEDE IN L	OCAZIONE					
		CONCEDE IN L	OCAZIONE					
al/alla	Sig./Sig.ra ²	, nato a	(`) il	, residente a			
-	Sig./Sig.ra ² () in _ Carta d'Identità n		, C.F		, identificato a			
mezzo	Carta d'Identità n	rilasciata	a dal Comune	di	, valida fino			
al	, che elegge domicili	o nei locali oggetto della l	ocazione, di segui	to denomina	ito/a conduttore3,			
	СНЕ	ACCETTA, PER SÉ E	SUOI AVENTI	CAUSA,				
	immobiliare4 posta in Fiu							
	sta di n5 vani, oltre cuo		~		som ⁶ :,			
	nmobiliata / ammobiliata c				D 0.1			
a)		cativi dell'unità immobilia		umicino, Fg.	, Part, Sub,			
1.	Z.C, Cat, Cl,	, V.C, R.C. €	.;	T	1 70 1 1			
b)		A.P.E. del :						
		unitamente alle altre infe	ormazioni e doci	ımentazioni	relative alle prestazioni			
<i>a</i>)	energetiche;	hiarazione di Conformità	(DICO) Impier	ato Elettrico	alla Norma CEI 64/08			
c)		008, n. 37, rilasciata il						
	altri impianti:		Gana .	Ditta	, and Di.Co. per			
d)	Quote di competenza del	 ll'unità immobiliare: Propi	rietà Generale	Riscaldar	mento Ascen-			
u)	sore Acqua		ricta Generale	Niscaidai	11c11to 11scc11-			
La loca	zione è regolata dalle pattu	izioni seguenti						
2000	and parties	umom seguenai						
¹ Riport	are: nome e cognome; luogo	- e data di nascita: domicilio e	codice fiscale Nor	vanno indica	ti gli estremi del documen-			
	entità. Se il contratto è stipula				_			
	so di più Conduttori (persone		_					
	tto-Tipo" è redatto (Dicembr	-						
nel caso	in cui il Conduttore non abbi	a un Codice Fiscale alfanume	erico di 16 caratteri	(ovvero non si	a una persona fisica).			
³ Ai sen	si del Testo Unico sull'Immigr	azione (art. 7 D. Lgs. 286/19	98) qualora il Cond	uttore o alme	no uno dei Conduttori non			
	ttadinanza in uno dei Paesi U		·					
	pazio Economico Europeo (I	=		-	_			
	nobile (indipendentemente d							
	one di Ospitalità" https://w/dicassione Fabbricato" di cu							
	re "una porzione di unità imn				•			
	avrà l'uso condiviso di serviz							
	di cui all'art. 2 è stato imputa	•		ida porzione e	on jacotta al localia C II			
	re qui i vani effettivi, non i var		j J. 					
	re quali: <i>soffitta, cantina, box</i> ,		rto in uso esclusivo	o comune, ecc	<u>:</u>			
	so di locazione parziale, aggi							
	ruali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.							

 8 In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

	rticolo	- 4
А	*ticala	

	(Duraia)		
Il contratto è stipulato per la durata di	⁹ anni , dal	al	, e alla prima scadenza, ove
le parti non concordino sul rinnovo del r	nedesimo, il contratt	o è prorogato di	diritto di due anni, fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore ch	e intenda adibire l'im	mobile agli usi o	effettuare sullo stesso le opere di
cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovy	vero vendere l'immol	oile alle condizio	ni e con le modalità di cui al citato
articolo 3.			

Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

(0	7
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall	l'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA,
ASSOCASA ed A.N.I.A. in data 12 Dicembre 2023 e deposit	ato presso il Comune di Fiumicino - Prot
del	
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo	bonifico bancario [ovvero11] in n rate
eguali anticipate di €	/00) ciascuna, entro il giorno di ciascun
solare ¹² .	

Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca.

Pertanto, per il periodo in cui il locatore continuerà ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca" il locatore stesso dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'applicazione degli adeguamenti ISTAT del canone.

Qualora il locatore dovesse in futuro rinunciare ad avvalersi del regime della "Cedolare Secca", il canone verrà aggiornato a partire da quell'anno e così per ogni anno successivo, sino all'effettiva riconsegna dell'immobile, nella misura massima del 75% della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato all'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ______,00=(_________/00), pari a _____¹³ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

⁹ Durata minima **tre anni** (ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc. ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte "Aumenti" - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹² La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹³ Massimo **tre** mensilità.

Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali).
ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Eventuali altre forme di garanzia 14: ______

Articolo 4

(Oneri accessori)

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a)	Spese generali
b)	Spese ascensore
c)	Spese riscaldamento
d)	Spese condizionamento
e)	
f)	
g)	

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al	. €
a1	€
	. €
salvo congua	glio ¹⁵ .
our o company	8

¹⁴ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte *"Riduzioni"*, dell'Accordo Territoriale.

¹⁵ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro. Né sarà dovuta imposta di registro sulla risoluzione qualora a tale data sia perdurante l'opzione.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi¹⁶, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima¹⁷.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile¹⁸.

Le parti danno	atto,	in relazio	ne allo	stato	dell'unità	immobiliare,	ai	sensi	dell'articolo	1590	del	Codice	civile,	di
quanto segue: _						19								

¹⁶ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

¹⁷ È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

¹⁸ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

¹⁹ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può a pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole: 20	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì21	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²²
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le pa (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accesso (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione parita contratto.	ri), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²⁰ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²¹ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²² Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 4.3 – CONTRATTO-TIPO ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

	(1280)	> www	51, threeto 2, tons.					
Il/La Sig./	Sig.ra/Società¹	, na	ato a	() il	, residente			
a	() in	, C	F		_, di seguito denomina-			
to locatore,								
		CONCEDE IN L	OCAZIONE					
		CONCEDENTE	OCIZIONE					
al/alla Sig./	/Sig.ra/Società ² rta d'Identità n	, nato a _		_ () il	, residente a			
	() in		, C.F	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, identificato a			
mezzo Ca	rta d'Identità n	rilasciata	a dal Comune	di	, valida fino			
al	_, che elegge domicilio nei l	locali oggetto della l	ocazione, di segu	iito denominat	o/a conduttore³,			
	CHE ACCI	ETTA, PER SÉ E	SUOI AVENT	'I CAUSA,				
		•		,				
	obiliare4 posta in Fiumicin							
composta d	li n5 vani, oltre cucina e s	servizi, e dotata altre	esì dei seguenti e	lementi accesso	ori ⁶ :,			
non ammol	biliata / ammobiliata come d	la elenco a parte sot	toscritto dalle pa	ırti ⁷ .				
a) est	remi catastali identificativi o	dell'unità immobilia	ıre: NCEU di F	iumicino, Fg.	, Part, Sub,			
Z.0	C, Cat, Cl, V.C.	, R.C. €	_;					
	estazione energetica: A.P.E.							
	ara di aver ricevuto, unitar	nente alle altre info	ormazioni e doc	cumentazioni r	elative alle prestazioni			
	ergetiche;							
	urezza Impianti ⁸ : Dichiarazi							
	al D.M. 22 gennaio 2008, n		c	lalla Ditta	; altre Di.Co.			
per	r altri impianti:							
	belle Millesimali: Proprietà		scaldamento	Ascens	sore Acqua			
	Altre ne è regolata dalle pattuizioni							
La iocazion	e e regolata dane pattuizioni	seguenu.						
	one fisiche riportare: nome e c							
	documento di identità. Per le po	-						
	REA; nonché nome, cognome, l		ı e C.F. del legale r	rappresentante.	Se il contratto è stipulato			
	ietari, riportare i dati anagrafici		6					
	più Conduttori indicare i dati ai							
	unque indicare nell'art. 7 i nom							
	Testo Unico sull'Immigrazione							
	nanza in uno dei Paesi UE o in u DECONOMICO EUROPEO (Norveg							
-	e (indipendentemente dalla sti			-	_			
	di Ospitalità" https://www.po	-						
	essione Fabbricato" di cui al D.L							
	na porzione di unità immobilia							
	ı l'uso condiviso di servizi e spa		•					
	i all'art. 2 è stato imputato in p			, ,	,			
	i i vani effettivi, non i vani catas							
	iali: soffitta, cantina, box, posto		rto in uso esclusivo	o o comune, ecc.				
-	locazione parziale, aggiungere				" e specificare even-			
tuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.								

⁸ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

••••••••
Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di9 anni , dal al, e alla prima scadenza, ove
le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva l
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere d
cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citate
articolo 3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con letter
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui i
locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodic
mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, i conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato d
in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
in aternativa, at un risaremento pari a trentasei mensinta den titumo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA
ASSOCASA ed A.N.I.A. in data 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot
del
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero
giorno di ciascun solare ¹² .
Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del% ¹³ della variazione dell'Indice ISTAT FOI
come precisato nell'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.
Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia¹⁵:

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

⁹ Durata minima tre anni (ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc. ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte "Aumenti" - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹² La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹³ Massimo **75%**

¹⁴ Massimo **tre** mensilità.

¹⁵ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore¹⁷ e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: _______.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi¹⁸, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima¹⁹.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

¹⁶ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. - Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

¹⁷ Se il conduttore è una persona <u>non fisica</u>, variare in "delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:"

¹⁸ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

¹⁹ È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

È in ogni caso vie	etato al	conduttore	di compiere	atti e	tenere	comportamenti	che possano	recare	molestia	agli
altri abitanti dello			-			-	-			

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può a pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

²⁰ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²¹ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole: ²²	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì23	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁴
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le p (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri access (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione particontratto.	sori), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²² Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²³ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁴ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 4.4 – CONTRATTO-TIPO ESIGENZE ABITATIVE ORDINARIE – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA

	(Legge 9 dicembre 1998, n. 43	1, articolo 2, commo	13)	
Il/La Sig./Sig.ra/Società¹	, nate	о а	() il	. residente
a() in				
to locatore,	,			
	CONCEDE IN LO	OCAZIONE		
1/11 6: /6: /6 : /22			/ \ 1	.1
al/alla Sig./Sig.ra/Societಠ() in mezzo Carta d'Identità n.	, nato a		() 11	, residente a
mezzo Corta d'Identità n	rilasciata	, C.F	di	, identificato a
al, che elegge domici	ilio nei locali oggetto della lo	cazione, di seguit	to denomina	ito/a conduttore ³ ,
СНІ	E ACCETTA, PER SÉ E S	SUOI AVENTI	CAUSA,	
l'unità immobiliare4 posta in Fi	lumicino, Via	n	, piano _	Scala int,
composta di n5 vani, oltre cu	ucina e servizi, e dotata altres	sì dei seguenti ele	ementi acces	sori ⁶ :,
non ammobiliata / ammobiliata				
a) estremi catastali identif	ficativi dell'unità immobiliar	e: NCEU di Fiu		, Part, Sub,
Z.C, Cat, Cl	_, V.C, R.C. €;			
	A.P.E. del ar			
	o, unitamente alle altre info	rmazioni e docu	ımentazıonı	relative alle prestazioni
energetiche;	. 1	(DI CO) I :	. 171	11 NI CEL (4/00
	ichiarazione di Conformità (
	2008, n. 37, rilasciata il			
d) Quote di competenza d	 lell'unità immobiliare: Propri	ietà Generale	Riscaldar	mento Ascen-
sore Acqua	Altre	eta Generare		1100011
La locazione è regolata dalle pat				
	<u> </u>			
¹ Per le persone fisiche riportare: n	nome e cognome; luogo e data	di nascita; domicili	o e codice fis	cale. <u>Non vanno indicati gli</u>
$\underline{\text{estremi del documento di identit}}.$				
scrizione al REA; nonché nome, cog		e C.F. del legale ra	ppresentante	. Se il contratto è stipulato
da più proprietari, riportare i dati a	=	C::		
² Nel caso di più Conduttori indicare occorre comunque indicare nell'art				iduttore persona <u>non</u> fisica
³ Ai sensi del Testo Unico sull'Immi				no uno dei Conduttori non
abbia cittadinanza in uno dei Paesi				
SEE - Spazio Economico Europeo				· · ·
dell'immobile (indipendentemente	dalla stipula e registrazione de	l Contratto) occor	re trasmetter	e all'Autorità di P.S. la "Di-
chiarazione di Ospitalità" https://				
cazione di Cessione Fabbricato" di c			-	•
⁴ Oppure "una porzione di unità in				
duttore avrà l'uso condiviso di serv canone di cui all'art. 2 è stato impu	•		ua porzione d	zon jacoita ai locaria" e "ll
⁵ Indicare qui i vani effettivi, non i v		erjicie.		
⁶ Indicare quali: <i>soffitta, cantina, ba</i>		to in uso esclusivo (o comune. ecc	2.
⁷ Nel caso di locazione parziale, agg				" e specificare even-

tuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

⁸ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

Pag. 1 di 6

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Articolo 1
(Durata) Il contratto è stipulato per la durata di9 anni, dal, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3.
Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 2
(Canone)
Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. in data 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot del
a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero
Il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del% ¹³ della variazione dell'Indice ISTAT FOI, come precisato nell'articolo 10 dell'Accordo Territoriale.
Articolo 3
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la
firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di €
per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 4

(Oneri accessori)

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il

Eventuali altre forme di garanzia¹⁵:

⁹ Durata minima **tre anni** (ATTENZIONE: non indicare qui "3+2" o "4+2", ecc. ma solo "tre", "quattro", ecc.). Per durate superiori ai 3 anni (4+2, 5+2, 6+2, ecc.) si ricorda di consultare l'Art. 12 – parte "Aumenti" - dell'A.T., che prevede specifici incrementi delle fasce di oscillazione.

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹² La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹³ Massimo **75%**

¹⁴ Massimo **tre** mensilità.

¹⁵ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 12, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a)	Spese generali
b)	Spese ascensore
c)	Spese riscaldamento
d)	Spese condizionamento
e)	
f)	
g)	

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al	. €
	. €
al	. €
salvo congua	nglio ¹⁶ .

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

¹⁶ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo.

Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore¹⁷ e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: ______.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale.

Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

È facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi¹⁸, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata o PEC almeno sei mesi prima¹⁹.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²⁰.

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

¹⁷ Se il conduttore è una persona <u>non fisica</u>, variare in "delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:"

¹⁸ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

¹⁹ È possibile ridurre il termine di preavviso, ma non aumentarlo.

²⁰ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²¹ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può a pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs. n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario all'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non con atto

Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal seguente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle Leggi n. 392/78 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole: 22		

²² Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione "Altre Clausole:", senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare "Altre Clausole:".

Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì23	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁴
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri acce	parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 essori), 6 (Pagamento), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 aritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

Contratto stipulabile per alloggi in edifici di unico proprietario (non Condominiali). ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Ri-

spondenza.

²³ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁴ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 5.1 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

Il/La Sig./Sig.ra ¹ , nato a(_) il, residente a () in, C.F, di seguito denominato locatore,
CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./Sig.ra ² , nato a, C.F, identificato a mezzo Carta d'Identità nrilasciata dal Comune di, valida fino al, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a conduttore ³ ,
CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,
l'unità immobiliare ⁴ posta in Fiumicino , Via n, piano Scala int composta di n ⁵ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori ⁶ : non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a parte sottoscritto dalle parti ⁷ .
 a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Fiumicino, Fg, Part, Sub Z.C, Cat, Cl, V.C, R.C. €; b) prestazione energetica: A.P.E. del attestante Classe Energetica, che il Conduttoro dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazion energetiche; c) Sicurezza Impianti⁸: Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il dalla Ditta; altre Di.Conper altri impianti;
per altri impianti:
¹ Riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi de documento di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. ² Nel caso di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. <i>Si precisa che alla data in cui queste "Contratto-Tipo" è redatto (Dicembre 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare nel caso in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica).</i> ³ Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori non abbia cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti a SEE - Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia apolide, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la "Dichiarazione di Ospitalità" https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf (sostitutiva della precedente "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012). ⁴ Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "I conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "I conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "I conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "I conduttore quali: soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc. ⁷ Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "il cui utilizzo è regola

Articolo 1
(Durata) Il contratto è stipulato per la durata di9 mesi, dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore) Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot
DICHIARA la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto ¹¹
la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto ¹¹
allegando12.
Articolo 3 (Inadempimento delle modalità di stipula) Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 4
Essendo Fiumicino un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot del
locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero

⁹ Durata massima **18 mesi.**

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Si consulti attentamente l'art. 17 dell'Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell'esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. <u>prima</u> di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell'art. 17, in applicazione dell'art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

¹² Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte <u>integrante</u> ed <u>essenziale</u> del Contratto, tranne nel caso di cui all'art. 18 dell'A.T.

¹³ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹⁴ Indicare il canone complessivo per l'intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

¹⁵ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹⁶ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ______, pari a n. __¹¹ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:¹8______

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

						\							
L'immobile	deve	essere	destinato	esclusivamente	a	civile	abitazione	del	conduttore	e	delle	seguenti	persone
attualmente	con lu	ii convi	iventi:										

¹⁷ Massimo **3**.

¹⁸ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 16, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

¹⁹ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. – Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi²⁰ dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno______ prima.

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²¹.

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

²⁰ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²¹ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²² Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre Clausole: ²³	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì ²⁴	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁵

²³ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁴ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁵ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore / conduttore), 3 (Inadempimento delle modalità di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 5.2 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO TRANSITORIO – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

	(Lege) weem	ion 1770, n. 171, unu	010 9, 00111114 1)	
Il/La	Sig./Sig.ra ¹	, nato a	() il	, residente
a	(_) in	, C.F		, di seguito denominato
locatore,	,			
	CON	CEDE IN LOCAZ	ZIONE	
al/alla	Sig./Sig.ra ²	ato a	() il	. residente a
,	Sig./Sig.ra ² , na		C.F. —	, identificato a
mezzo	Carta d'Identità n.	rilasciata dal	Comune di	, valida fino
al	, che elegge domicilio nei locali o	oggetto della locazion	ne, di seguito denom	ninato/a conduttore3,
	CHE ACCETTA	, PER SÉ E SUOI	AVENTI CAUSA,	,
	immobiliare4 posta in Fiumicino, Via			
_	osta di n5 vani, oltre cucina e servizi		-	cessori ⁶ :,
non an	mmobiliata / ammobiliata come da elen	co a parte sottoscritt	to dalle parti ⁷ .	
a)	estremi catastali identificativi dell'unit	tà immobiliare: NCE	U di Fiumicino, Fg.	, Part. , Sub. , Z.C.
,	, Cat, Cl, V.C, R.C. € prestazione energetica: A.P.E. del _	;;	, 0	
b)	prestazione energetica: A.P.E. del _	attesta	nte Classe Energeti	ica, che il Conduttore
,	dichiara di aver ricevuto, unitamente	e alle altre informazi	ioni e documentazio	oni relative alle prestazioni
	energetiche;			1
c)	Sicurezza Impianti ⁸ : Dichiarazione di	Conformità (DI.CC).) Impianto Elettrico	o alla Norma CEI 64/08 ed
-/	al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilas			
	altri impianti:			,
d)			tà Generale	Riscaldamento
۵)	Ascensore Acqua			
La loca	azione è regolata dalle pattuizioni segue.			
La ioca	azione e regolata dane pattuzioni segue.	iiu.		
1 5: .			· , ,	
	tare: nome e cognome; luogo e data di nasci			
	tità. Se il contratto è stipulato da più proprie		_	
	aso di più Conduttori (persone fisiche), indic			
	atto-Tipo" è redatto (Dicembre 2023), l'Ager cui il Conduttore non abbia un Codice Fisca			
	nsi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7	•	·	• •
	•	• , , ,		
	ittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di c Spazio Economico Europeo (Norvegia, Isla			
	mobile (indipendentemente dalla stipula e			_
	razione di Ospitalità" https://www.po	_		
	nicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D			
	ire "una porzione di unità immobiliare". I			
	tore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi co			
	e di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzi		•	
	are qui i vani effettivi, non i vani catastali.			
	are quali: soffitta, cantina, box, posto auto c	operto o sconerto in us	so esclusivo o comune	ecc.
	nso di locazione parziale, aggiungere qui: "il d			
	di coabitazione tra i co-conduttori dell'allog	_	- <u> </u>	

⁸ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di9 mesi, dal al, allorché, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.
Articolo 2
(Esigenza del locatore/conduttore)
Il locatore/conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DE
TRASPORTI di concerto con il MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, emanato ai sensi dell'articolo 4
comma 2, della Legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'Allegato B - e dall'Accordo
territoriale tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato
presso il Comune di Fiumicino - Prot del ¹⁰ ,
DICHIARA
la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto ¹¹
DOCUMENTA 12
allegando12.
Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)
Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ir
caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministr
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo
adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cu
ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura par
a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
Articolo 4
(Canone)
Essendo Fiumicino un Comune con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati ufficial
dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra
CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso i
Comune di Fiumicino - Prot del ¹³ è convenuto in
=(/00) ¹⁴ che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio de
locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero15] in n rate eguali anticipate di •
Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando i
canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto
salvo revoca.
Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 14 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento

ISTAT del canone, a prescindere dall'opzione indicata nel comma precedente.

⁹ Durata massima **18 mesi.**

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Si consulti attentamente l'art. 17 dell'Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell'esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. <u>prima</u> di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell'art. 17, in applicazione dell'art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

¹² Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte <u>integrante</u> ed <u>essenziale</u> del Contratto, tranne nel caso di cui all'art. 18 dell'A.T.

¹³ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹⁴ Indicare il canone complessivo per l'intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

¹⁵ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹⁶ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

(1
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del
contratto ne rilascia quietanza) una somma di €, pari a n17 mensilità del canone, non imputabile in
conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:18

Articolo 6

(Oneri accessori)

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a)	Spese generali
b)	Spese ascensore
	Spese riscaldamento
d)	Spese condizionamento
e)	
f)	
g)	

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 16 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

_

¹⁷ Massimo **3**.

¹⁸ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 16, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in rate alle seguenti scadenze:
al€
al€
salvo conguaglio ¹⁹ .
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e
).
Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
Articolo 8
(Pagamento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.
Articolo 9
(Uso)
L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.
Articolo 10
(Recesso del conduttore)
Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi ²⁰ dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
Articolo 11
(Consegna) Il conduttoro dichiara di avor vicitato l'unità immobiliare locategli, di avorla travata adatta all'uso convenuto a
Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.
Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento
d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri
abitanti dello stabile ²¹ .

¹⁹ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

²⁰ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²¹ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

Le parti danno	atto, i	in relazione	allo sta	to dell'unità	i immobiliare,	ai sens	i dell'articolo	1590 del	Codice	civile,	di
quanto segue: _					22						

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

_

²² Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre Clausole: ²³	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì ²⁴	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁵
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le pa (Esigenza del locatore / conduttore), 3 (Inadempimento delle modalit garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Rece. (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione parite contratto.	tà di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme d sso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²³ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁴ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁵ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 5.3 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO TRANSITORIO – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

	(2.80)	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Il/La S	Sig./Sig.ra/Società¹ () in	, nato a	() il	, residente
	inato <i>locatore</i> ,	,		_, ai seguito
	CONCEDE	IN LOCAZION	E	
al/alla	Sig./Sig.ra ² , nato a	, C.F.	() il	, residente a _, identificato a
mezzo al	Carta d'Identità nrila, che elegge domicilio nei locali oggetto d	asciata dal Com della locazione, di	une di <u> </u>	_, valida fino luttore ³ ,
	CHE ACCETTA, PER S	SÉ E SUOI AVE	NTI CAUSA,	
l'unità	immobiliare4 posta in Fiumicino, Via	ſ	n. , piano S	cala int. ,
	sta di n5 vani, oltre cucina e servizi, e dotat		-	
_	nmobiliata / ammobiliata come da elenco a par	_		,
a)	estremi catastali identificativi dell'unità imm Z.C, Cat, Cl, V.C, R.C. €		di Fiumicino, Fg, Pa	rt, Sub,
b)	prestazione energetica: A.P.E. del	attestante C	llasse Energetica , che	e il Conduttore
,	dichiara di aver ricevuto, unitamente alle alt			
	energetiche;			077 44 /00
c)	Sicurezza Impianti ⁸ : Dichiarazione di Confored al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata			
4/	per altri impianti: Tabelle Millesimali: Proprietà Generale	— Diagoldomonto	A a a a a a a a a a	Aggua
u)	Altre	_ Kiscaldamento	Ascensore	Acqua
La loca	zione è regolata dalle pattuizioni seguenti.			
	persone fisiche riportare: nome e cognome; luogo			
_	<u>del documento di identità</u> . Per le persone giuridi one al REA; nonché nome, cognome, luogo e dat			
	o da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fisca		der legale rappresentante.	se il contratto e
	so di più Conduttori indicare i dati anagrafici comple		che nel caso di conduttore p	ersona <u>non</u> fisica
	comunque indicare nell'art. 9 i nominativi delle per			
	si del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 2			
SEE - S	ttadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equ pazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Li	echtenstein)] oppui	re sia apolide , entro 48 ore	dalla consegna
"Dichia	nobile (indipendentemente dalla stipula e registra razione di Ospitalità" https://www.poliziadistat iicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/19	to.it/statics/18/mod	<u>lulo-art7.pdf</u> (sostitutiva de	ella precedente
	re "una porzione di unità immobiliare". Nel caso			
	ore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "I		la residua porzione con facolt	à di locarla" e "Il
	di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione alla s	sua superficie."		
	re qui i vani effettivi, non i vani catastali. re quali: soffitta, cantina, box, posto auto coperto o	sconerto in uso esclu	usivo o comune ecc	
	aso di locazione parziale, aggiungere qui: <i>"il cui u</i>			″ e specificare
eventua	li regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'allo	ggio.	-	•
⁸ In mar	ncanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente	e degli impianti, ove	possibile.	

⁹ Durata massima **18 mesi.**

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Si consulti attentamente l'art. 17 dell'Accordo Territoriale. Nel caso di dubbi sulla validità dell'esigenza di transitorietà che si intende invocare in Contratto o sul modo di documentarla, consultarsi con la propria O.S. <u>prima</u> di stipulare il Contratto. Nel caso di impossibilità di utilizzo dell'art. 17, in applicazione dell'art. 18 occorre chiedere un supporto bilaterale.

¹² Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte <u>integrante</u> ed <u>essenziale</u> del Contratto, tranne nel caso di cui all'art. 18 dell'A.T.

¹³ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹⁴ Indicare il canone complessivo per l'intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

¹⁵ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹⁶ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ______, pari a n. __¹¹ mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Altre forme di garanzia:18_____

Articolo 6

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato B.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore²⁰ e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: _______.

¹⁷ Massimo **3**.

¹⁸ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 16, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

¹⁹ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. – Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

²⁰ Se il conduttore è una persona <u>non fisica</u>, variare in *"delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:"*

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi²¹ dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno______ prima.

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²².

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

²¹ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²² Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²³ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre Clausole: ²⁴	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, li ²⁵	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁶

²⁴ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁵ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁶ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore / conduttore), 3 (Inadempimento delle modalità di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Recesso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 17 (Varie) del presente contratto.

IL LOCATORE	Il Coni	DUTTORE

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 5.4 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO TRANSITORIO – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1)

The circles to the		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	.,
Il/La Sig./Sig.ra/Società¹	, nato a	() 1l	, residente
a () in denominato <i>locatore</i> ,	, C.F		, di seguito
denominato intuore,			
CONCEI	DE IN LOCAZIONI	Ε	
al/alla Sig./Sig.ra ² , nato, nato mezzo Carta d'Identità n	a	() il	, residente a
mezzo Carta d'Identità n. al, che elegge domicilio nei locali ogget	rilasciata dal Comu to della locazione, di s	nne di_ eguito denominato/a	valida fino conduttore ³ ,
CHE ACCETTA, PE	ER SÉ E SUOI AVEN	NTI CAUSA,	
l'unità immobiliare ⁴ posta in Fiumicino, Via composta di n ⁵ vani, oltre cucina e servizi, e de non ammobiliata / ammobiliata come da elenco a	otata altresì dei seguen	ti elementi accessori ⁶ :	
a) estremi catastali identificativi dell'unità in Z.C, Cat, Cl, V.C, R.C. •		i Fiumicino, Fg,	Part, Sub,
b) prestazione energetica: A.P.E. deldichiara di aver ricevuto, unitamente alle	attestante Cl	asse Energetica , documentazioni relati	che il Conduttore ve alle prestazioni
energetiche; c) Sicurezza Impianti ⁸ : Dichiarazione di Co ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasc	ciata il		
per altri impianti: d) Quote di competenza dell'unità immo	biliare: Proprietà Ge	enerale Riscalda	mento
Ascensore Acqua Altre La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.	<u></u>		
Per le persone fisiche riportare: nome e cognome; luce estremi del documento di identità. Per le persone giu d'iscrizione al REA; nonché nome, cognome, luogo e stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e	uridiche indicare: Denom data di nascita e C.F. (ninazione Sociale, sede,	C.F., P. IVA, numero
² Nel caso di più Conduttori indicare i dati anagrafici cor occorre comunque indicare nell'art. 9 i nominativi delle	mpleti di tutti. Si ricorda		re persona <u>non</u> fisica
³ Ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lg			o dei Conduttori non
abbia cittadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli SEE - Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda dell'immobile (indipendentemente dalla stipula e reg "Dichiarazione di Ospitalità" https://www.poliziad "Comunicazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 50	e Liechtenstein)] oppur sistrazione del Contratto listato.it/statics/18/modu	e sia apolide , entro 48 a) occorre trasmettere a a <u>ulo-art7.pdf</u> (sostitutiva	ore dalla consegna ill'Autorità di P.S. la della precedente
⁴ Oppure "una porzione di unità immobiliare". Nel conduttore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comunicanone di cui all'art. 2 è stato imputato in proporzione di Indicare qui i vani effettivi, non i vani catastali.	i", "Il locatore si riserva la		
⁶ Indicare quali: <i>soffitta, cantina, box, posto auto copert</i> ⁷ Nel caso di locazione parziale, aggiungere qui: "il deventuali regole di coabitazione tra i co-conduttori dell' ⁸ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esist	cui utilizzo è regolato n 'alloggio.	el seguente modo:	″ e specificare

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ___9 mesi, dal ______ al _____, allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, cessa senza bisogno di alcuna disdetta.

Articolo 2

(Esigenza del locatore/conduttore)

DICHIARA

la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto ____

____, e che

DOCUMENTA

allegando _______11.

Articolo 3

(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.

In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, senza giustificato motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 4

(Canone)

Articolo 5

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ______, pari a n. __¹6 mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito

⁹ Durata massima **18 mesi.**

¹⁰ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹¹ Gli allegati contenenti la documentazione giustificativa sono parte <u>integrante</u> ed <u>essenziale</u> del Contratto, tranne nel caso di cui all'art. 18 dell'A.T.

¹² Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹³ Indicare il canone complessivo per l'intero Contratto, anche se superiore ai 12 mesi.

¹⁴ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹⁵ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹⁶ Massimo **3**.

Kisponuciiza.
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia:17
Articolo 6
(Oneri accessori)
Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al
godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) Spese generali
e)
f)
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in rate alle seguenti scadenze: al€
al€

¹⁷ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 16, parte *"Riduzioni"*, dell'Accordo Territoriale.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 7

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 9

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore¹⁹ e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del

Articolo 10

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi²⁰ dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno______ prima.

Articolo 11

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²¹.

1988.

¹⁸ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

¹⁹ Se il conduttore è una persona non fisica, variare in "delle seguenti persone, a ciò destinate dal conduttore:"

²⁰ Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²¹ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²² Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 12

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 15

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 16

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 17

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre Clausole: ²³	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì ²⁴	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁵
A mente degli articoli 1341 e 1342, del Codice civile, le par (Esigenza del locatore / conduttore), 3 (Inadempimento delle modalit di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento), 9 (Uso), 10 (Rece (Impianti), 15 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione paritet contratto.	tà di stipula), 4 (Canone), 5 (Deposito cauzionale e altre forme esso del conduttore), 11 (Consegna), 12 (Modifiche e danni), 14
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²³ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 14, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁴ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁵ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 6.1 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO PER STUDENTI – CEDOLARE – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

Il/La	Sig./Sig.ra¹
denom	inato locatore,
	CONCEDE IN LOCAZIONE
-1 / -11 -	
ai/ alia	Sig./Sig.ra ² , nato a(_) il, residente a ³ (_) in, C.F, identificato a Carta d'Identità nrilasciata dal Comune di, valida fino
mezzo al	Carta d'Identità nrilasciata dal Comune di, valida fino, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a conduttore ⁴ ,
	CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,
compo	immobiliare ⁵ posta in Fiumicino, Via
a)	estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Fiumicino, Fg, Part, Sub,
b)	Z.C, Cat, Cl, V.C, R.C. €; prestazione energetica: A.P.E. del attestante Classe Energetica, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
c)	Sicurezza Impianti ⁹ : Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il
d)	per altri impianti: Tabelle Millesimali: Proprietà Generale Riscaldamento Ascensore Acqua Altre
docume ² Nel cas "Contra nel caso ³ Comur ⁴ Ai sens abbia ci	are: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del nto di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. So di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si precisa che alla data in cui questo tto-Tipo" è redatto (Dicembre 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica). Ne diverso da Fiumicino, nonché da Roma se la sede del corso di studi è a Roma. Si del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori non ttadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al coazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia apolide, entro 48 ore dalla consegna
dell'imn	nobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la razione di Ospitalità" https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf (sostitutiva della precedente icazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012).
condutt canone Territor bagno è	re "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "Il ore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "Il di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie." Si ricorda che, ai sensi dell'28 dell'Accordo ale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.
⁸ Nel ca	re quali: soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc. uso di locazione parziale, aggiungere qui: "il cui utilizzo è regolato nel seguente modo:" e specificare li regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.
Articolo 1
(Durata) Il contratto è stipulato per la durata di10 mesi, dal al Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2 (Natura Transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot del
A
Articolo 3 (Canone) Il canone annuo di locazione¹⁴, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot del¹⁵, è convenuto in € =(/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero¹⁶] in n rate eguali anticipate di €, =(/00) ciascuna, entro il giorno di ciascun solare¹⁷. Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto, salvo revoca. Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 23 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall'opzione indicata nel comma precedente.
Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di €, pari a n¹8 mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ¹9
Durata minima 6 mesi, durata massima 36 mesi. Si ricorda di consultare l'art. 27 dell'Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore. 11 Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. 12 Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc. 13 Indicare qui la denominazione dell'Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario. 14 Nel caso di durata minima compresa tra i 6 mesi e gli 11 mesi, sostituire con "Il canone di locazione per la durata di cui all'art. 1" 15 Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. 16 Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare. 17 La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti. 18 Massimo 3. 19 Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia,
Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si

raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 27, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

Pag. 2 di 5

Articolo 5

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 6

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi²¹, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:²²

²⁰ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. – Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

²¹ Tra cui le fattispecie previste dall'art. 25 dell'Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²² Si veda l'art. 25, commi 2 e seguenti, dell'Accordo Territoriale.

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²³.

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

²³ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²⁴ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre Clausole: ²⁵	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì ²⁶	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁷
2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme d	parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento), 9 (Recesso del anti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica e to.
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²⁵ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁶ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁷ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 6.2 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO PER STUDENTI – CEDOLARE – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

a	Sig./Sig.ra ¹ , nato a(_) il, residente inato locatore,
	CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla	Sig./Sig.ra ² , nato a, C.F, identificato a Carta d'Identità nrilasciata dal Comune di, valida fino
mezzo al	Carta d'Identità nrilasciata dal Comune di, valida fino, che elegge domicilio nei locali oggetto della locazione, di seguito denominato/a conduttore ⁴ ,
	CHE ACCETTA, PER SÉ E SUOI AVENTI CAUSA,
compos	immobiliare ⁵ posta in Fiumicino, Via
a)	estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: NCEU di Fiumicino, Fg, Part, Sub, Z.C, Cat, Cl, V.C, R.C. €;
b)	prestazione energetica: A.P.E. del attestante Classe Energetica, che il Conduttore dichiara di aver ricevuto, unitamente alle altre informazioni e documentazioni relative alle prestazioni energetiche;
c)	Sicurezza Impianti ⁹ : Dichiarazione di Conformità (DI.CO.) Impianto Elettrico alla Norma CEI 64/08 ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilasciata il dalla Ditta; altre Di.Co. per altri impianti:
d)	Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale Riscaldamento Ascensore Acqua Altre
docume ² Nel cas "Contrainel caso ³ Comur ⁴ Ai sens abbia cir SEE - Si dell'imm "Dichiar "Comun ⁵ Oppur condutte canone Territori bagno è ⁶ Indicar	rare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Non vanno indicati gli estremi del nto di identità. Se il contratto è stipulato da più proprietari, riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. So di più Conduttori (persone fisiche), indicare i dati anagrafici completi di tutti. Si precisa che alla data in cui questo tto-Tipo" è redatto (Dicembre 2023), l'Agenzia delle Entrate non consente materialmente di optare per la Cedolare in cui il Conduttore non abbia un Codice Fiscale alfanumerico di 16 caratteri (ovvero non sia una persona fisica). Ne diverso da Fiumicino, nonché da Roma se la sede del corso di studi è a Roma. Si del Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs. 286/1998) qualora il Conduttore o almeno uno dei Conduttori non ttadinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli equiparati [Svizzera, Repubblica di San Marino e Stati appartenenti al pazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)] oppure sia apolide, entro 48 ore dalla consegna nobile (indipendentemente dalla stipula e registrazione del Contratto) occorre trasmettere all'Autorità di P.S. la razione di Ospitalità" https://www.poliziadistato.it/statics/18/modulo-art7.pdf (sostitutiva della precedente icazione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/1978 Antiterrorismo, abolita dall'art. 2 D.L. 79/2012). re "una porzione di unità immobiliare". Nel caso di locazione parziale, bisogna aggiungere, in questo punto: "Il ore avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", "Il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla" e "Il di cui all'art. 3 è stato imputato in proporzione alla sua superficie." Si ricorda che, ai sensi dell'28 dell'Accordo iale, se la stanza da locare è di superficie inferiore a mq. 11 per uno studente, o a mq. 16 per due studenti, o se il inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza dovrà avere forma bilaterale.
⁸ Nel ca eventua	re quali: soffitta, cantina, box, posto auto coperto o scoperto in uso esclusivo o comune, ecc. aso di locazione parziale, aggiungere qui: "il cui utilizzo è regolato nel seguente modo:" e specificare il regole di coabitazione tra i co-conduttori dell'alloggio. Incanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di10 mesi, dal al Alla prima scadenza il contratto si
rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese
e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Articolo 2
(Natura Transitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n.
431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato
presso il Comune di Fiumicino - Prot del 11, le parti concordano che la presente locazione ha
natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso
di studi di12 presso
13 sita in
Articolo 3
(Canone)
Il canone annuo di locazione ¹⁴ , secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra CONFABITARE,
UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di
Fiumicino - Prot del
il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero
giorno di ciascun solare ¹⁷ .
Il locatore dichiara che intende avvalersi dell'opzione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 17/3/11, n. 23, assoggettando il
canone di locazione ad un'imposta, operata nella forma della Cedolare Secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul presente contratto,
salvo revoca.
Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 23 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di
adeguamento ISTAT del canone, a prescindere dall'opzione indicata nel comma precedente.
Articolo 4
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del
contratto ne rilascia quietanza) una somma di €, pari a n18 mensilità del canone, non imputabile in
conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito
cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e

dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

¹⁰ Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l'art. 27 dell'Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore.

¹¹ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹² Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc.

¹³ Indicare qui la denominazione dell'Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario.

¹⁴ Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con *"Il canone di locazione per la durata di cui all'art. 1 ..."*

¹⁵ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S.

¹⁶ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare.

¹⁷ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti.

¹⁸ Massimo **3**.

ATTENZIONE: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di Rispondenza. Altre forme di garanzia: 19_ Articolo 5 (Oneri accessori) Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) Spese generali..... b) Spese ascensore..... c) Spese riscaldamento..... d) Spese condizionamento...... e) f) Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 15 del presente contratto. Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza. Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze: al.....€.....

¹⁹ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 27, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

al.....€.....

salvo conguaglio²⁰.

²⁰ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 6

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore, ma nel caso specifico, avendo il locatore optato per l'applicazione della Cedolare Secca fin dalla stipula, non sono dovute imposte di bollo e registro sul contratto.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi²¹, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:²²

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²³.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: _______²⁴

²¹ Tra cui le fattispecie previste dall'art. 25 dell'Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²² Si veda l'art. 25, commi 2 e seguenti, dell'Accordo Territoriale.

²³ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²⁴ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre Clausole: ²⁵		
Letto, approvato e sottoscritto.		
Fiumicino, lì ²⁶		
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁷	
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento), 9 (Recesso del conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impianti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale), 16 (Varie) del presente contratto.		
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE	

²⁵ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁶ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁷ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 6.3 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO PER STUDENTI – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

	/Sig.ra/Società¹			
adenominat	() in	, C.F	, di	seguito
acriomina	to intuiore,			
	CONCED	E IN LOCAZIONE		
nato a _	. /Sig.ra / DiSCo – Ente Regionale per il, C.F		a ³ () ntificato a mezzo Carta d'Ider) in ntità n.
ner ioean o	CHE ACCETTA, PER		ITI CAUSA.	
	CHE MOCET IN, I EI	A OL L OCOI IIVLI	TI Oncors,	
composta	mobiliare ⁵ posta in Fiumicino, Via di n ⁶ vani, oltre cucina e servizi, e dot obiliata / ammobiliata come da elenco a p	tata altresì dei seguent	i elementi accessori ⁷ :	
b) pr di en c) Si	stremi catastali identificativi dell'unità im.C, Cat, Cl, V.C, R.C. € restazione energetica: A.P.E. delichiara di aver ricevuto, unitamente alle nergetiche; curezza Impianti ⁹ : Dichiarazione di Cond al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, rilascia er altri impianti:	attestante Claraltre informazioni e da altre informazioni e da alformità (DI.CO.) Impata il	asse Energetica , che il Condocumentazioni relative alle pres	duttore stazioni
estremi del d'iscrizione stipulato da ² Nel caso da alla Conosc codice fisca ³ Comune da ⁴ Ai sensi de abbia cittada SEE - Spazia dell'immobia "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Comunicaza" "Conduttore canone di ca Territoriale, bagno è info	rsone fisiche riportare: nome e cognome; luogo la documento di identità. Per le persone giuri al REA; nonché nome, cognome, luogo e ca più proprietari, riportare i dati anagrafici e fis di più Conduttori indicare i dati anagrafici con cenza (o altri Enti o Aziende per il diritto allo si de, nonché nome, cognome, luogo e data di na diverso da Fiumicino, nonché da Roma se la se el Testo Unico sull'Immigrazione (art. 7 D. Lgs dinanza in uno dei Paesi UE o in uno di quelli e cio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e cile (indipendentemente dalla stipula e regis cone di Ospitalità" https://www.poliziadiszione di Cessione Fabbricato" di cui al D.L. 59/4'una porzione di unità immobiliare". Nel cas avrà l'uso condiviso di servizi e spazi comuni", se la stanza da locare è di superficie inferio deriore a mq. 3, l'Attestazione di Rispondenza di uni i vani effettivi, non i vani catastali.	ridiche indicare: Denomidata di nascita e C.F. discali di tutti. Impleti di tutti. Per DiSCo studio che dovessero opascita del legale rapprese de del corso di studi è a s. 286/1998) qualora il Coequiparati [Svizzera, Reportie Liechtenstein]] oppure strazione del Contratto) stato.it/statics/18/modu/1978 Antiterrorismo, ab so di locazione parziale ("Il locatore si riserva la se alla sua superficie." Sore a mq. 11 per uno studovrà avere forma bilate	inazione Sociale, sede, C.F., P. IVA, del legale rappresentante. Se il controle – Ente Regionale per il Diritto allo Sperare nel Comune di Roma) indicarentante. Roma. conduttore o almeno uno dei Conduttubblica di San Marino e Stati apparte e sia apolide, entro 48 ore dalla conoccorre trasmettere all'Autorità de do-corre trasmettere all'Autorità de dolo-art7.pdf (sostitutiva della presolita dall'art. 2 D.L. 79/2012). Es, bisogna aggiungere, in questo puresidua porzione con facoltà di locario di controle controle controle con facoltà di locario di controle cont	numero tratto è Studio e e: sede, tori non enenti al onsegna i P.S. la cedente unto: "II rla" e "II Accordo
⁸ Nel caso	uali: soffitta, cantina, box, posto auto coperto di locazione parziale, aggiungere qui: "il cu egole di coabitazione tra i co-conduttori dell'al	ui utilizzo è regolato ne		ecificare

d) Tabelle Millesimali: Proprietà Generale____ Riscaldamento _____ Ascensore ____ Acqua La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 (Durata) al _____. Alla prima scadenza il contratto si Il contratto è stipulato per la durata di ___10 mesi, dal ___ rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Articolo 2 (Natura Transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot. _____ del _____¹¹, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il studi di presso corso ¹³, sita in _____ Articolo 3 (Canone) Il canone annuo di locazione¹⁴, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario [ovvero _____¹6] in n. __ rate eguali anticipate di € ______, =(________/00) ciascuna, entro il giorno __ di ciascun ____ solare¹⁷. Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 23 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone. Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € ______, pari a n. ___18 mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: 19_ ⁹ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile. ¹⁰ Durata minima 6 mesi, durata massima 36 mesi. Si ricorda di consultare l'art. 27 dell'Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore. ¹¹ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. ¹² Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc. 13 Indicare qui la denominazione dell'Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario. ¹⁴ Nel caso di durata minima compresa **tra i 6 mesi e gli 11 mesi**, sostituire con "Il canone di locazione per la durata di cui all'art. 1 ..." ¹⁵ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. ¹⁶ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare. ¹⁷ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti. ¹⁸ Massimo **3**. ¹⁹ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia, Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si

raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 27, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

<u>ATTENZIONE</u>: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di

Rispondenza.

Articolo 5

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'Allegato C.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione.

Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente.

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 6

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi²¹, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:²²

²⁰ Indicare "mensile" o "bimestrale" o "trimestrale", ecc. – Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

²¹ Tra cui le fattispecie previste dall'art. 25 dell'Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²² Si veda l'art. 25, commi 2 e seguenti, dell'Accordo Territoriale.

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²³.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: _______ ²⁴

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

²³ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²⁴ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

Altre Clausole: ²⁵	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Fiumicino, lì ²⁶	
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE ²⁷
A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le p 2 (Natura transitoria), 4 (Deposito cauzionale e altre forme di conduttore), 10 (Consegna), 11 (Modifiche e danni), 13 (Impian conciliazione stragiudiziale), 16 (Varie) del presente contratto	i garanzia), 5 (Oneri accessori), 7 (Pagamento), 9 (Recesso del nti), 14 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica e
IL LOCATORE	IL CONDUTTORE

²⁵ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁶ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁷ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

CONFABITARE-UNIONCASA-ASSOCASA-A.N.I.A.

ALLEGATO 6.4 – CONTRATTO-TIPO CONTRATTO PER STUDENTI – TASSAZIONE ORDINARIA – ALLOGGIO NON IN CONDOMINIO

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

	Sig./Sig.ra/Società¹				
	() in		C.F		, di seguito
denom	inato <i>locatore</i> ,				
	C	CONCEDE IN LOCA	ZIONE		
nato	Sig. /Sig.ra / DiSCo – Ente Regio a, C.F , rilasciata dal Comune	, resi	idente a³ <u> </u>	to a mezzo Ca	() in arta d'Identità n.
nei loca	ali oggetto della locazione, di segui				
	CHE ACCE	TTA, PER SÉ E SUO	I AVENTI C	AUSA,	
compo	immobiliare ⁵ posta in Fiumicino sta di n ⁶ vani, oltre cucina e se nmobiliata / ammobiliata come da	ervizi, e dotata altresì dei	i seguenti elem	enti accessori ⁷ : _	
a)b)c)	estremi catastali identificativi de Z.C, Cat, Cl, V.C prestazione energetica: A.P.E. c dichiara di aver ricevuto, unitan energetiche; Sicurezza Impianti ⁹ : Dichiarazio ed al D.M. 22 gennaio 2008, n. per altri impianti:	, R.C. €; del attess mente alle altre informa one di Conformità (DI.0 37, rilasciata il	tante Classe E nzioni e docum CO.) Impianto	inergetica , c nentazioni relativ Elettrico alla N	che il Conduttore re alle prestazioni forma CEI 64/08
estremi d'iscrizion stipulat 2 Nel ca alla Cor codice f 3 Comun 4 Ai sen abbia ci SEE - S dell'imr "Dichia "Comun" 5 Oppu condutt canone Territor bagno è 6 Indica	persone fisiche riportare: nome e cog del documento di identità. Per le per one al REA; nonché nome, cognome do da più proprietari, riportare i dati an so di più Conduttori indicare i dati an ioscenza (o altri Enti o Aziende per il iscale, nonché nome, cognome, luogo ne diverso da Fiumicino, nonché da Ro si del Testo Unico sull'Immigrazione (a ttadinanza in uno dei Paesi UE o in un pazio Economico Europeo (Norvegia nobile (indipendentemente dalla stip razione di Ospitalità" https://ww nicazione di Cessione Fabbricato" di cu re "una porzione di unità immobilia ore avrà l'uso condiviso di servizi e spo di cui all'art. 3 è stato imputato in iale, se la stanza da locare è di super e inferiore a mq. 3, l'Attestazione di Ris re qui i vani effettivi, non i vani catasta re quali: soffitta, cantina, box, posto a	ersone giuridiche indicare e, luogo e data di nascita nagrafici e fiscali di tutti. nagrafici completi di tutti. diritto allo studio che dovo e data di nascita del legal oma se la sede del corso di art. 7 D. Lgs. 286/1998) qui no di quelli equiparati [Sviza, Islanda e Liechtenstein oula e registrazione del Cov.poliziadistato.it/statics/ui al D.L. 59/1978 Antiterro re". Nel caso di locazione azi comuni", "Il locatore si proporzione alla sua suprificie inferiore a mq. 11 pospondenza dovrà avere forali.	e: Denominazion a e C.F. del lega Per DiSCo – Ente vessero operare le rappresentant i studi è a Roma. ualora il Condutt ezera, Repubblica oli oppure sia al Contratto) occor (18/modulo-art7 prismo, abolita de parziale, bisogo i riserva la residu perficie." Si ricor er uno studente rma bilaterale.	ne Sociale, sede, Cale rappresentante e Regionale per il la nel Comune di Rocie. ore o almeno uno la di San Marino e Sipolide, entro 48 de re trasmettere alla all'art. 2 D.L. 79/20 gna aggiungere, in a porzione con faci da che, ai sensi co, o a mq. 16 per con faci de con ma. 16 per con faci de con mq. 16 per con ma	dei Conduttori non dei Consegna della consegna della precedente 1012). In questo punto: "Il dell'28 dell'Accordo
⁸ Nel c	aso di locazione parziale, aggiungere ili regole di coabitazione tra i co-condi	e qui: <i>"il cui utilizzo è re</i>			″ e specificare

Rispondenza. d) Quote di competenza dell'unità immobiliare: Proprietà Generale_____ Riscaldamento _____ Ascensore _____ Acqua ____ Altre _ La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di ___10 mesi, dal _____ al _____. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Articolo 2 (Natura Transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di Fiumicino - Prot. _____ del _____1, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile frequentando il corso studi 13 sita in _____. Articolo 3 (Canone) Il canone annuo di locazione¹⁴, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra CONFABITARE, UNIONCASA, ASSOCASA ed A.N.I.A. sottoscritto il 12 Dicembre 2023 e depositato presso il Comune di giorno __ di ciascun ____ solare¹⁷. Ai sensi del D.M. 16/01/2017 e dell'articolo 23 dell'Accordo Territoriale, il locatore non ha facoltà di adeguamento ISTAT del canone. Articolo 4 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di € _____, pari a n. __¹8 mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: 19_ ⁹ In mancanza delle DI.CO. descrivere la situazione esistente degli impianti, ove possibile. ¹⁰ Durata minima **6 mesi**, durata massima **36 mesi**. Si ricorda di consultare l'art. 27 dell'Accordo Territoriale, che prevede delle premialità nel caso di durata minima di 24 mesi o superiore. ¹¹ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. ¹² Indicare qui la denominazione del Corso / Facoltà / Dottorato / Master / Specializzazione, ecc. 13 Indicare qui la denominazione dell'Ateneo / Istituto / Scuola del comparto AFAM, ecc. - Si ricorda che sono esclusi gli studenti ERASMUS e simili, i quali possono stipulare un Contratto Transitorio ordinario. ¹⁴ Nel caso di durata minima compresa tra i 6 mesi e gli 11 mesi, sostituire con "Il canone di locazione per la durata di cui all'art. 1 ..." ¹⁵ Se non si conosce il n. di Protocollo dell'A.T., chiedere alla propria O.S. ¹⁶ Indicare eventuali modalità alternative di corresponsione o cancellare. ¹⁷ La frequenza e la scadenza delle rate sono di libera pattuizione tra le parti. ¹⁸ Massimo **3**. ¹⁹ Indicare il tipo di Garanzia collaterale (fidejussione personale, bancaria o assicurativa, contratto autonomo di garanzia,

Piano Mutualistico, Pegno o altro). È necessario indicare l'importo massimo garantito, altrimenti la clausola è nulla. Si

raccomanda di consultare, in ogni caso, l'art. 27, parte "Riduzioni", dell'Accordo Territoriale.

<u>ATTENZIONE</u>: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di

Articolo 5

(Oneri accessori)

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza sopra esposte, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, Allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato C - risultano a carico dello stesso.

Di tale Tabella il locatore ed il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Il locatore dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a)	Spese generali
b)	Spese ascensore
c)	Spese riscaldamento
d)	Spese condizionamento
e)	
f)	
g)	

Il Locatore, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dal Locatore, il conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 15 del presente contratto.

Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dal locatore per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza.

Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, al locatore, per le spese che quest'ultimo sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. È in facoltà del locatore richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta del locatore, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.

Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di €, da corrispondere in ... rate alle seguenti scadenze:

al	€
al	€
al	€
salvo congi	1aglio ²⁰ .

Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica, acqua, gas, telefono e).

Articolo 6

(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

²⁰ Non è possibile omettere il "salvo conguaglio".

Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998.

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n. 392/78.

Articolo 8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore.

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9

(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi²¹, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.

Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:²²

Articolo 10

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile²³.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

²¹ Tra cui le fattispecie previste dall'art. 25 dell'Accordo Territoriale. Il locatore può, alternativamente, riconoscere al conduttore la facoltà di recesso "per qualunque motivo" in luogo di quello per gravi motivi.

²² Si veda l'art. 25, commi 2 e seguenti, dell'Accordo Territoriale.

²³ Nel caso di locazione parziale, aggiungere "e dell'appartamento".

²⁴ Oppure: "di quanto risulta dall'Allegato Verbale di Consegna".

Articolo 12

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D. Lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare l'unità immobiliare, in caso di recesso anticipato del conduttore, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:

Articolo 15

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.

L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione" Allegato E, al sopracitato decreto.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 16

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D. Lgs. n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3.

<u>ATTENZIONE</u>: Le "Note a piè di pagina" sono da intendersi come mero ausilio per la corretta compilazione del Contratto e non vanno riprodotte nel Contratto da stipulare e da esibire per l'ottenimento dell'Attestazione di

²⁵ Spazio da usarsi ai sensi dell'art. 23, penultimo comma, dell'Accordo Territoriale. Se compilato, deve essere mantenuta la denominazione *"Altre Clausole:"*, senza farne un ulteriore articolo contrattuale. Se non compilato, cancellare *"Altre Clausole:"*.

²⁶ Il Contratto deve riportare la data della sua sottoscrizione (che può differire da quella di decorrenza della locazione).

²⁷ Nel caso di presenza di un Garante o Fideiussore personale individuato all'articolo 3, aggiungere la sua sottoscrizione (anche nell'approvazione specifica, che segue).

Testo Conforme all'Allegato D al D.M. 16/1/2017

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIONE FRA LOCATORE E CONDUTTORE

ASCENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni		С
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti		C
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge	L	
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione		C
Ispezioni e collaudi		C
AUTOCLAVE		
Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari		
(pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.)	L	~
Manutenzione ordinaria	т	C
Imposte e tasse di impianto Forza motrice	L	С
Ricarico pressione del serbatoio		C
Ispezioni, collaudi e lettura contatori		C
- F		
IMBLANTI DI H.I. LIMINIAZIONE, DI VIDEOCITOFONO		
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO, DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI		
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione		C
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme		C
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni	L	_
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni	т.	C
Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili	L	С
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Installazione e sostituzione di impianti di videosorveglianza	L	C
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorveglianza	L	С
Wandtenzione ordinaria di impianti di Videosoi vegnanza		C
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO,		
PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,		
Installazione e sostituzione degli impianti	L	
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti	L	
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario		C
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale		C
Lettura dei contatori		C
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua		C

IMPIANTI SPORTIVI		
Installazione e manutenzione straordinaria	L	
Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.)	L	C
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale		C
per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)		С
per la manutenzione ordinaria (es terra rossa)		C
IMPIANTO ANTINCENDIO		
Installazione e sostituzione dell'impianto	L	
Acquisti degli estintori	L	
Manutenzione ordinaria	L	С
	C	C
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi	C	
IMBLANTO TEL EVICIVO CENTRALIZZATO E DI DICEZIONE		
IMPIANTO TELEVISIVO CENTRALIZZATO E DI RICEZIONE DATI INFORMATIVI		
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centralizzato e per		
l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo	т.	
o satellitare	L	
Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato e per l'accesso		
a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo o satellitare		C
DADEL COMUNI		
PARTI COMUNI	т	
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico	L	_
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico		C
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari	L	
Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari	_	C
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura	L	
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione		
dei condotti e pozzetti		C
Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere	L	
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni		C
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni		C
Installazione e sostituzione di serrature	L	
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati		C
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,	L	
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo		
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli		C
segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide		
e altro materiale di arredo		
Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile		C
Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali	L	
PARTI INTERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO		
Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti	L	
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti		C
Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento		
e sanitario		C

Rifacimento di chiavi e serrature Tinteggiatura di pareti Sostituzione di vetri		C C C
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità, del cavo, dell'impianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuale di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare	e	C
Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento	L	C C C
PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. Manutenzione ordinaria della guardiola Manutenzione straordinaria della guardiola	L10% L10% L10% L	C90% C C90% C90%
PULIZIA Spese per l'assunzione dell'addetto Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,	L	
ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l.		C
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie	L	C C
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva		C C C
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti	L	C

SGOMBERO NEVE

Spese relative al servizio, compresi i materiali d'uso

LEGENDA

L = locatore C = conduttore

Testo Conforme all'Allegato E al D.M. 16/1/2017

PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE NONCHE' MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Allegato stabilisce, in attuazione dell'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n. 431 del 1998 "le procedure di negoziazione paritetica e di conciliazione stragiudiziale nonché le modalità di funzionamento della Commissione" attivate in relazione alle situazioni indicate dai commi 2,3,4,5 dello articolo 6:

- controversia che sorga in merito all'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché in ordine all'esatta applicazione degli Accordi territoriali o integrativi;
- attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto agli Accordi di riferimento;
- variazione dell'imposizione fiscale gravante sull'unità immobiliare locata, nonché sopravvenienza di altro elemento o condizione che incida sulla congruità del canone della locazione in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, per la rinegoziazione tra le parti del nuovo canone da corrispondere;
- accertamento, con riferimento ai contratti di natura transitoria, delle condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di transitorietà e rinegoziazione delle condizioni di durata e di ogni altra clausola contrattuale.

Articolo 2

(Richiesta per l'avvio della procedura)

La parte interessata ad attivare la procedura rivolge ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare o dei conduttori firmatarie dell'accordo territoriale, richiesta per la procedura di negoziazione paritetica e conciliazione presentando istanza nelle forme previste dall'Organizzazione.

L'Organizzazione, valutata l'ammissibilità della richiesta, indica il negoziatore.

La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 3

(Comunicazione)

Il negoziatore indicato provvede, nel termine di 7 giorni dalla presentazione, a dare comunicazione all'altra parte della richiesta ricevuta allegando l'istanza sottoscritta dal richiedente, copia del presente Allegato E e dichiarazione di adesione alla procedura.

Tale dichiarazione contiene l'indicazione della Organizzazione scelta dal ricevente e la sottoscrizione da parte del negoziatore da questa nominato.

Trascorsi 20 giorni dal ricevimento, in assenza della adesione ovvero in caso di esplicito rifiuto, l'Organizzazione comunica alle due parti il mancato esito.

Articolo 4

(Ruolo, obblighi e condotta dei negoziatori)

I negoziatori non assumono poteri decisionali o arbitrali e sono tenuti a svolgere il loro ruolo con diligenza e imparzialità con la finalità di consentire alle parti, con il necessario apporto di competenza ed esperienza, il raggiungimento di un accordo.

E' loro obbligo astenersi dal partecipare alla procedura, ovvero di sospenderne il proseguimento se iniziata, ove ravvisino motivi, anche sopraggiunti, connessi ai rapporti con le parti, che costituiscano possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

E' loro obbligo astenersi dall'assumere il ruolo di difensore o arbitro o conciliatore in qualsiasi procedimento di natura contenziosa instaurato tra le parti.

E' loro obbligo portare a termine le procedure di negoziazione per le quali sono stati nominati. Solo nel caso di comprovata impossibilità a proseguire l'adempimento dell'incarico ricevuto, l'Organizzazione di riferimento nomina un nuovo negoziatore.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

La procedura di negoziazione è riservata e non è consentita la verbalizzazione di qualsiasi dichiarazione, comunicazione e scambio di informazioni.

E' vietato a negoziatori, parti, tecnici, consulenti e comunque ad ogni altro partecipante alla negoziazione ed agli incontri conseguenti, di comunicare a terzi quanto appreso nel corso della procedura.

E' altresì vietato, in ogni eventuale procedimento giudiziario o arbitrale o conciliativo relativo alla stessa controversia, avvalersi delle informazioni di cui i partecipanti abbiano avuto conoscenza in ragione della loro presenza alla procedura.

Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il negoziatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla procedura, a testimoniare, nel corso del giudizio eventualmente promosso sulla stessa controversia, in merito ai fatti ed alle circostanze di cui essi siano venuti a conoscenza in ragione della procedura

I negoziatori ed ogni eventuale collaboratore sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal D. lgs n.196 del 2003.

Articolo 6

(Avvio della procedura)

Con il ricevimento dell'adesione da parte della Organizzazione scelta dal richiedente, la Commissione, composta dai due negoziatori indicati, è formalmente costituita.

I negoziatori, nel primo contatto, esaminate attentamente le caratteristiche della controversia, valutano in particolare se, data la natura della stessa ed in presenza di richiesta delle parti, sia possibile e opportuno formulare una proposta di definizione senza necessità di un incontro di negoziazione, comunicandola alle parti per l'accettazione. Ove si ritenga opportuno tenere un incontro di negoziazione, stabiliscono concordemente una data e una sede dandone comunicazione alle parti. Possono indicare alle parti documenti, certificazioni, conteggi e ogni altro elemento utile alla Commissione per una corretta e informata disamina della materia.

I negoziatori concordano le modalità di svolgimento delle necessarie attività di segreteria connesse all'espletamento della procedura.

Articolo 7

(Nomina di consulenti)

Ove la particolare natura della controversia lo richieda, le parti possono concordare la nomina di un consulente tecnico terzo sulla base di criteri di scelta condivisi e il cui onere ricade sulle due parti in uguale misura.

Articolo 8

(Proposta di risoluzione)

Al termine della procedura, la Commissione, ove richiesto concordemente dalle parti, formula, non oltre 60 giorni dalla sua costituzione, una proposta di verbale di accordo che, sottoscritto dalle parti, definisce la controversia quale atto transattivo ai sensi dell'articolo 1965 del Codice civile.

Il verbale stabilisce altresì ogni conseguente adempimento fiscale e contrattuale a carico delle parti, compresa la possibilità dei stipulare un nuovo contratto, per assicurare compiuta attuazione dell'accordo.